

La badessa di Santa Maria di Mogliano e San Teonisto di Treviso e il diritto di nomina dei parroci

Sara Calore

ABSTRACT

Da una deliberazione del senato veneziano del 29 agosto 1771, inedita, è emerso che la badessa di San Teonisto in Treviso era titolare di diritti di giurisdizione in materia beneficiaria sulle parrocchie di giuspatronato dell'abbazia, insidiati dal vescovo diocesano ma difesi dalla Serenissima Repubblica. Questi poteri femminili costituiscono un aspetto di novità rispetto al codice di diritto canonico, che abilita alla potestà giurisdizionale nella Chiesa soltanto il maschio battezzato. Si è esaminato il fascicolo procedimentale che portò alla deliberazione e le fonti normative della Serenissima Repubblica sui benefici ecclesiastici, riscontrando che tutto il materiale individuato è inedito. La ratio della deliberazione e della normativa beneficiaria veneziana risiede nella politica giurisdizionalista perseguita da Venezia. Essa distingueva nettamente la competenza temporale, riservata al potere secolare, da quella spirituale, della Chiesa. Nella sfera temporale rientravano anche tutti i beni e le persone legati a una funzione religiosa. La deliberazione del 1771 dimostra che la badessa esercitò i suoi diritti in materia beneficiaria, risalenti all'età medioevale, sino al tramonto della Serenissima Repubblica che fino a quel momento li difese.

By a Venetian senatÈs deliberation on 1771, 29 august, inedited, came out that Saint Teonist abesse in Treviso has importants jurisdiction's rights on dependentes parisheses's ecclesiastic benefices by abbey. This rights were attempted by diocesan bishop. This female power is originality in comparison with canon law's code, becouse in it only male baptized has this power. I examened in Record Office the procedural fascicle of delibaration and Venetian legislation about ecclesiastic benefi-

ces. All this documents are inedited. The deliberation's and the ecclesiastic beneficiary Venetian legislation's reason is the Venetian jurisdictionalist policy. This policy clearly distinguished temporal by spiritual jurisdiction. The first was reserved to secular authority, the second was reserved to the Church. In the temporal jurisdiction include dalso all thinks and people with a religious function. The deliberation on 1771 shows that the abesse had important rights about ecclesiastic benefices from the middle age to the sunset of Serenissima Republic that defended those rights.

PAROLE CHIAVE

BADESSA;
SAN TEONISTO;
REPUBBLICA VENEZIANA;
GIURISDIZIONALISMO;
BENEFICI ECCLESIASTICI;
VESCOVO;
PARROCI.

KEYWORDS

ABESSE;
SAINT TEONIST;
VENETIAN REPUBLIC;
JURISDICTIONALISM;
ECCLESIASTIC BENEFICIARY;
BISHOP;
PARISHESSES.

AMogliano Veneto, in provincia di Treviso, c'è ancora un'antica abbazia: l'abbazia di Santa Maria Assunta¹. Restaurata nel 1929², fu nel passato un'istituzione ricca e potente con un vastissimo giuspatronato³ esteso

1 Per la storia del monastero si possono avere notizie, oltre che nella mia tesi di dottorato S. Calore, *La badessa di San Teonisto in Treviso nei rapporti beneficiari*, Padova, 2014, cap. 3, pp. 91-14, in C. Agnoletti, *Treviso e le sue pievi*, Treviso: Turazza, 1896-1899, II, pp. 200-222; A. A. Michieli, *Il cenobio moglianese e le vicende della chiesa parrocchiale*, Treviso, 1913; A. Marchesan, *Treviso medioevale. Istituzioni, usi, costumi, aneddoti, curiosità*, Treviso, 1923, II, pp. 377-384; A. A. Michieli, *Il cenobio benedettino di Mogliano e una bolla del papa Eugenio IV*, in "Archivio Veneto", a cura della Deputazione di storia patria per le Venezie, ser. V, 1951, n. 48-49; E. Perinotto, *Abbazia di S. Maria di Mogliano e S. Teonisto di Treviso (sec. X-XIX)*, Roma, 1952; A. A. Michieli, *Casi e vicende di Mogliano Veneto. Storia d'un piccolo paese in quella d'un grande*, Treviso: Istituto tipografico per i comuni, 1957, pp. 37-60; idem, *Luci ed ombre d'una grande storia*, in *Miscellanea in onore di Roberto Cessi*, I, Roma, 1958, pp. 81-102; P. A. Passolunghi, *Un documento del 1043 relativo a S. Maria di Mogliano*, in "Benedictina", 1979, n. 26, pp. 19-24; G. Polo - G. Venturini, *Il monastero di Santa Maria di Mogliano*, Mogliano, 1983; L. Pesce, *La Chiesa di Treviso nel primo Quattrocento*, I, Roma, 1987, pp. 594-599; L. Puttin, "La giurisdizione degli enti ecclesiastici. Il caso di Santa Maria Assunta di Mogliano", in: *Istituzioni, società e potere nella Marca Trevigiana e Veronese (secoli XIII-XIV) sulle tracce di G. B. Verci*, Atti del Convegno Treviso, 25-27 settembre 1986, a cura di G. Ortalli, M. Knapton, Roma, 1988, pp. 99-106; A. Contò, "Le pergamene del monastero di Santa Maria di Mogliano nel fondo «Stefani» della Biblioteca Comunale di Treviso", *ibidem*, pp.113-131; M. Pozza, *Regesti delle pergamene di Santa Maria di Mogliano 997-1313*, Venezia, 2000; F. G. B. Trolese, *Mogliano e il suo monastero, mille anni di storia*, Atti del Convegno di studi Abbazia di Santa Maria di Mogliano Veneto, 6-7 giugno 1997, Cesena, 2000.

2 G. Venturini, *Passeggiate moglianesi*, Mogliano Veneto: Centro culturale Astori, 1980, p. 23; G. Polo, G. Venturini, *Mogliano, realtà e vicende nel tempo*, I/II, Mogliano Veneto, 1997, p. 106. Destino meno felice ebbe la succursale di San Teonisto a Treviso, distrutta dalle bombe nel 1944. Cfr. A. A. Michieli, *Luci ed ombre*, cit., p. 102; F. Cavazzana Romanelli (a cura di), *L'archivio di Santa Maria di Mogliano e San Teonisto di Treviso*, in *Itinerari tra le fonti. Inventari e cataloghi*, 3 voll. Treviso, 2001, I, *Introduzione all'inventario*, p. 14.

3 C.i.c. 1917, can. 1448, «Ius patronatus est summa privilegiorum, cum quibusdam oneribus, quae ex Ecclesiae concessione competunt fundatoribus catholicis ecclesiae, cappellae aut beneficii, vel etiam eis qui ab illis causam habent». Cfr. H. Hostiensis, *Summa aurea*, Lugduni, 1568, titulus *De iure patronatus*, folium

su numerose parrocchie, ma soprattutto dalle vivaci vicende in cui risalta la politica giurisdizionalistaveneziana della Serenissima Repubblica⁴.

Magnifica testimonianza di ciò, sino al tramonto della Repubblica, è una deliberazione del senato veneziano, citata da Andrea Bianchini e individuata⁵ in Archivio di Stato di Venezia⁶. Essa decide su una controversia tra la badessa del monastero benedettino di San Teo-

266 v; N. Tudeschius Panormitanus, *Commentaria ad tertium librum decretalium*, Augustae Taurinorum, 1577, titulus *De iure patronatus*, folium 189 r; L. Thomassinus, *Vetus et nova ecclesiae disciplina circa beneficia et beneficiarios*, Venetiis, 1752, liber I, pars II, pp. 64 e ss; L. Ferraris, s.v. "Juspatronatus", in: *Prompta bibliotheca*, IV, Venetiis, 1772, pp. 499-538; C. Gagliardi, J. Romano, *Commentarium de iure patronatus*, Neapoli, 1850²; A. Galante, s.v. "Giuspatronato", in: *Enciclopedia giuridica italiana*, VII, parte I, 1914; P. Fedele, s.v. "Patronato", in: *Nuovo digesto italiano*, a cura di M. D'Amelio, XVII, Torino, 1939, pp. 588-595; P. G. Caron, s.v. "Patronato ecclesiastico", in: *Novissimo digesto italiano*, a cura di A. Azara, E. Eulo, XII, Torino: U.T.E.T., 1965³, pp. 698-706; A. Sini, s.v. "Giuspatronato", in: *Enciclopedia del diritto*, XIX, Verese: Giuffrè, 1970; P. Colella, s.v. "Patronato", in: *Enciclopedia giuridica*, XXII, Roma: Treccani, 1990.

4 Significativo è il titolo del lavoro di A. A. Michieli, *Casi e vicende*, cit., proprio perché gli eventi delle parti e la storia dei piccoli centri rendono talora più chiare e intelligibili le realtà del maggior complesso a cui sono legati e delle regioni a cui appartengono. Così le vicende di Mogliano Veneto suonano come eco di quelle del Veneto e di tutta l'Italia, rispecchiando lo svolgimento degli accadimenti nel susseguirsi delle epoche storiche in cui si sono verificati. Cfr. B. Marton, "Prefazione", *ibidem*, p. 3 (pp. 3-4). Interessantissime sono le trascrizioni settecentesche di F. Avanzini e dei fratelli Scotti di documenti che non ci sono pervenuti. Sulle origini e la storia dell'abbazia, come pure per qualche indicazione sul giurisdizionalismo, si rinvia alla mia tesi di dottorato S. Calore, *La badessa*, cit., e alla bibliografia ivi richiamata.

5 Su gentile e fondamentale suggerimento del prof. M. Miele.

6 Cfr. Ufficio centrale per i beni archivistici (a cura di), "Archivio di Stato di Venezia", in: *Guida generale degli Archivi di Stato Italiani*, IV, S-Z, Roma, 1981-94, in cui la descrizione dei fondi archivistici ivi conservati prende le mosse dall'opera fondamentale di A. Da Mosto, *L'Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo e analitico*, 2 voll., Roma: Biblioteca d'arte, 1937-1940, lavoro che costituisce la pietra miliare nella conoscenza dell'Archivio. Così Ufficio centrale per i beni archivistici, *op. cit.*, p. 875.

nisto in Treviso⁷ e il vescovo diocesano⁸. Oggetto ne era il diritto d'istituire i parroci⁹, eletti nei benefici ecclesiastici¹⁰. Soffermandoci su cosa s'intendesse per istituzione canonica non può sfuggire che esattamente due anni dopo questa deliberazione¹¹, a Venezia, nel 1773, l'abate Andrea Bianchini pubblicò la sua opera, intitolata *Delle cause spirituali ed ecclesiastiche rapporto ai diritti del sacerdozio e dell'impero*, dove si legge che l'istituzione canonica si distingueva in col-

7 La badessa in quegli anni era donna Maria Celeste Covaulo. Cfr. Treviso, *Archivio di Stato* [d'ora in poi: ASTv], *Corporazioni religiose soppresse. Monasteri e conventi* [d'ora in poi: CRS.MC], *San Teonisto*, b. 110; F. Cavazzana Romanelli, *L'archivio*, cit., II, *Inventario* [CD-ROM].

8 C.i.c. 1917, can. 329 - § 1, «Episcopi sunt apostolorum successores atque ex divina institutione peculiaribus ecclesiis praeficiuntur quas cum potestate ordinaria regunt sub auctoritate romani pontificis»; al § 2, il can. 329 dice che «Eos libere nominat romanus pontifex». Il vescovo di Treviso dal 16 novembre 1750 al 16 febbraio 1788 era Paolo Giustinian. Cfr. P. B. Gams, *Series episcoporum Ecclesiae Catholicae, quotquot innotuerunt a beati Petro apostolo*, Ratisbonae, 1873, p. 804; C. Agnoletti, *Serie corretta dei vescovi di Treviso, aggiunti epigrammi che lo stato della città e diocesi al tempo di ciascuno di loro ricordano*, Treviso: G. Novelli, 1880², pp. 49-50; R. Ritzler, P. Sefrin, *Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi*, VI, Patavii, 1958, pp. 161, 169, 394.

9 C.i.c. 1917, can. 451 - § 1, «Parochus est sacerdos vel persona moralis cui paroecia collata est in titulum cum cura animarum sub ordinarii loci auctoritate exercenda».

10 C.i.c. 1917, can. 1409, «Beneficium ecclesiasticum est ens iuridicum a competente ecclesiastica auctoritate in perpetuum constitutum seu erectum, constans officio sacro et iure percipiendi redditus ex dote officio adnexos». Riguardo alla dote, il successivo can. 1410 dice: «Dotem beneficii constituunt sive bona quorum proprietates est penes ipsum ens iuridicum, sive certae et debitae praestationes alicuius familiae vel personae moralis, sive certae et voluntariae fidelium oblationes, quae ad beneficii rectorem spectent, sive iura, ut dicitur, stolae intra fines taxationis dioecesanae vel legitimae consuetudinis, sive chorales distributiones, exclusa tertia earundem parte, si omnes redditus beneficii choralibus distributionibus constant». Si veda anche il can. 1472. Cfr. L. Ferraris, s.v. «Beneficium», in: *Prompta bibliotheca*, I, Venetiis, 1772, pp. 411-507.

11 Venezia, *Archivio di Stato* [d'ora in poi: ASVe], *Senato, deliberazioni*, Roma, *expulsis papalistis* [d'ora in poi: *exp. pp.*], registro [d'ora in poi: r.] 28, fogli 41 verso [d'ora in poi: v], 42 recto [d'ora in poi: r] e v, 43 r. La deliberazione è datata 29 agosto 1771.

lativa, in autorizzabile e in corporale¹². L'autore proseguiva spiegando in che cosa consistevano le tre forme d'istituzione canonica e scriveva che la prima era la collazione del titolo, la seconda l'approvazione alla cura delle anime e la terza la «missione» nel possesso¹³. Particolarmente importante era la differenziazione tra le prime due, poiché «l'istituzione collativa è necessaria in ogni beneficio curato o non curato¹⁴ e può appartenere, in vigor di privilegio¹⁵, consuetudine¹⁶ o per altro titolo, agli inferiori¹⁷ al vescovo ed anche alle abbadesse¹⁸ dei monasteri di monache». In merito a ciò, il Bianchini si riferiva proprio all'abbazia di San Teonisto in Treviso e richiamava la deliberazione del senato veneziano del 29 agosto 1771, conservata in *Archivio di Stato di Venezia*.¹⁹ «L'istituzione poi autorizza-

12 A. Bianchini, *Delle cause spirituali ed ecclesiastiche rapporto ai diritti del sacerdozio e dell'impero*, Venezia, 1773, p. 199. Cfr. M. Miele, «Ultimi scorci di una «diocesi separata». La prelatura marciana in prospettiva canonistica, in *San Marco: aspetti storici e agiografici*», in: *Atti del convegno internazionale di studi, Venezia, 26-29 aprile 1994*, a cura di A. Niero, Venezia: Marsilio, 1996, p. 257 n. 29 (pp. 240-267); idem, *Il primiceriato marciano al tramonto della Repubblica di Venezia. La visita pastorale di Paolo Foscari (1790-1896)*, I, *Basilica ducale*, in *Diritto canonico - Diritto ecclesiastico*, pubblicazioni a cura di S. Gherro, sez. prima: libri, 16, Padova: Cedam, 2010, p. 70.

13 A. Bianchini, *Delle cause spirituali*, cit., p. 222. Cfr. M. Miele, *Ultimi scorci*, cit., p. 257 n. 29; idem, *Il primiceriato*, cit., p. 70.

14 C.i.c. 1917, can. 1411, al punto 5°: «Beneficia ecclesiastica dicuntur: ... 5° - curata vel non curata, prout curam animarum adnexam habent vel non».

15 Cfr. L. Ferraris, s.v. «Privilegium», in: *Prompta bibliotheca*, cit., VI, pp. 346-372. Il *liber primus* del *codex iuris canonici* del 1917, tra le *normae generales*, oltre alla legge ecclesiastica e alla consuetudine, prevede al *titulus V* i privilegi. Can. 63 - § 1, «Privilegia acquiri possunt non solum per directam concessionem competentis auctoritatis et per communicationem, sed etiam per legitimam consuetudinem aut praescriptionem». Prosegue il § 2, «Possessio centenaria vel immemorabilis inducit praesumptionem concessi privilegii». Si rinvia al can. 64 per l'acquisto del privilegio per *communicationem*.

16 Cfr. c.i.c. 1917, cann. 25-27. M. Miele, *Ultimi scorci*, cit., p. 241.

17 Cfr. c.i.c. 1917, can. 319.

18 Cfr. L. Ferraris, s.v. «Abbatissa», in *Prompta bibliotheca*, cit., I, pp. 14-20.

19 A. Bianchini, *Delle cause spirituali* cit., parte III, cap.

bile²⁰, ovvero l'approvazione alla cura delle anime²¹, è propria dei soli benefizj parrocchiali²² o curati²³, né da altri può esser data se non che dai vescovi soli e dagli ordinari prelati»²⁴. Spiega Miele che l'abate avvertiva come la prima «si suole ordinariamente confondere con la seconda specie, che è l'istituzione autorizzabile, il che è un errore... essendo due cose distinte»²⁵. Riguardo poi alla modalità d'istituzione corporale, consistente nell'immissione nell'attuale possesso del beneficio²⁶, Bianchini scriveva che il modo di attribuire il possesso consisteva nella forma di certe parole unite a certi atti esteriori ed era differente a seconda della qualità dei benefici e della consuetudine dei luoghi.²⁷

X, par. XXXVII, p. 225., nota "c", che ritengo interessante riportare:

«Nello Stato Veneto le abbadesse del monastero di San Teonisto della città di Treviso conferiscono con pieno diritto alcuni benefizi parrocchiali, dando l'istituzione collativa agli eletti, con la concessione delle lettere d'istituzione che volgarmente diconsi *Bolle d'investitura*, e danno pure agli stessi l'istituzione corporale, ovvero la missione nel possesso, ricevendo i beneficiati la istituzione autorizzabile dal vescovo, ovvero l'approvazione per la cura d'anime. Ed in questi tempi essendosi suscitata una controversia tra il vescovo di Treviso e lo stesso monastero, intorno alla competenza di un tale diritto, mediante un decreto dell'eccellentissimo senato dell'anno 1771. 24. Agosto rimase il monastero nel pacifico possesso dei propri diritti».

In realtà la data della deliberazione riportata a registro in ASVe, *Senato, deliberazioni, Roma, exp. pp., r. 28*, è MDCCLXXI, XXIX agosto e non 24 agosto, come ci ha riferito il Bianchini.

20 L'«*institutio auctorizabilis*» altro non è «*quam approbatio ad exercendum curam animarum, sive commissio curae animarum*», L. Ferraris, s.v. "Institutio", in: *Prompta bibliotheca*, cit., IV, p. 306.

21 Cfr. *Ibidem*, I, pp. 169-172, s.v. "Anima".

22 Cfr. *Ibidem*, VI, pp. 50-56, s.v. "Parochia".

23 Infatti ai soli benefici parrocchiali o curati è connessa la cura d'anime dei parrocchiani, propria del curato o parroco.

24 A. Bianchini, *Delle cause spirituali*, cit., p. 225. Cfr. M. Miele, *Ultimi scorci*, cit., p. 258 n. 29; Idem, *Il primiceriato* cit., p. 70.

25 A. Bianchini, *Delle cause spirituali*, cit., p. 225. Cfr. M. Miele, *Ultimi scorci*, cit., p. 258 n. 29; Idem, *Il primiceriato* cit., p. 70.

26 Cfr. c.i.c. 1917, can. 1444, «*Missio in beneficii possessionem fiat secundum modum iure peculiari praescriptum, vel legitima consuetudine receptum,...*».

27 A. Bianchini, *Delle cause spirituali*, cit., p. 228. Cfr. M. Miele, *Ultimi scorci*, cit., p. 258 n. 29; Idem, *Il primiceriato*, cit., pp. 70-71.

La deliberazione è stata individuata nel registro²⁸ n. 28 del fondo archivistico *Senato*, serie *Deliberazioni*, sottoserie *Roma expulsis papalisticis*: un'emozionante manoscritto su pergamena sottoscritto dal segretario Fabio Lio²⁹ e risalente alla seconda metà del secolo XVIII. Anno 1771 *more veneto*³⁰, 29 agosto. Deliberò il consiglio dei *pregàdi* o dei *rogàdi*³¹, dal

28 Nei registri i segretari ricopiavano le decisioni finali dei vari organi di competenza, per questo si leggono certe discordanze tra minute e rogiti che, per la maggior parte, sono errori materiali di trascrizione. Particolarmente suggestive appaiono le massicce copertine in legno con cui sono stati rilegati. Molti si sono conservati integri nonostante gli incendi, gli allagamenti, l'umidità, i tarli, ma soprattutto le assidue consultazioni degli studiosi.

29 I segretari del senato erano tratti dalla classe sociale veneziana dei cittadini originari. A essi spettava, secondo i gradi, il titolo di fedelissimo o di circospetto. Questa classe sociale era vicina alla nobiltà patrizia ma distinta da essa. Si divideva in cittadini *de intus*, con capacità giuridica limitatamente a determinati diritti all'interno della città, e in cittadini *de intus ed extra*, che erano titolari anche del diritto di esercitare il commercio esterno. Le leggi regolarono, fino al 1305, la cittadinanza originaria veneziana. Nel 1486, come per i patrizi, si prescrisse la prova della civiltà e legittimità dei natali presso l'*avogaria di comun*, e, dal 1622, i *magistrati sulle arti* dovettero attestare che il padre e l'avo del supplicante non avessero esercitato arte meccanica. Alla cittadinanza originaria passavano i patrizi che, per una qualunque ragione, avessero perso il diritto al patriziato. Le più cospicue famiglie cittadine originarie erano ascritte alla nobiltà dei consigli nobili della Terraferma ed erano in possesso di titoli nobiliari di varia provenienza. Così A. Da Mosto, *L'Archivio*, cit., I, p. 73. Cfr. A. Zannini, *Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna: i cittadini originari (sec. XVI-XVIII)*, Venezia: Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, 1993 (Memorie, classe di scienze morali, lettere ed arti, XLVII).

30 Chiaramente, tutti gli atti prodotti dalle magistrature veneziane sono datati non secondo il calendario ordinario [abbreviato c.o.], ma secondo il *more veneto* [abbreviato m.v.], perciò con l'inizio dell'anno non l'1 gennaio, ma l'1 marzo. Al riguardo può essere utile la consultazione di A. Cappelli, *Lexicon abbreviaturarum, dizionario di abbreviature latine ed italiane*, in *Manuali Hoepli*, Milano: U. Hoepli, 1990⁶.

31 Veniva così chiamato il senato della Serenissima Repubblica, perché i *savi* che lo componevano erano "pregati" ossia "richiesti" di una decisione: la deliberazione. Nei documenti si legge *pregàdi* o *rogàdi* perché nella lingua veneziana la dentale "t" diventa "d". Quel consiglio, istituito nel 1229 quando dogava Jacopo Tiepolo (1299-1249), secondo la tradizione, come

quale vennero espulsi i papalisti per conflitto d'interessi: si stava trattando d'argomento ecclesiastico e i parenti dei prelati non dovevano interferire³². Il senato si pronunciò dopo un approfondito esame delle posizioni dei due contendenti, sulle quali aveva riferito la deputazione *extraordinaria ad pias causas*³³ basandosi

assemblea più agile e rapida del maggior consiglio, assunse più tardi il nome di senato per influsso umanistico. Così scrive Ufficio centrale per i beni archivistici, *op. cit.*, p. 894. Cfr. M. Ferro, s.v. "Pregadi", in: *Dizionario del diritto comune e veneto che contiene le leggi civili, canoniche e criminali, i principi del ius naturale, di politica, di commercio con saggi di storia civile romana e veneta*, Venezia: Fenzo, 1778-81, II, pp. 485-489; G. Boerio, s.v. "Pregadi", in: *Dizionario del dialetto veneziano*, Venezia: G. Cecchini, 1856² (Milano: A. Martello editore, 1971, rist. an.), p. 531; E. Besta, *Il Senato veneziano (origine, costituzione, attribuzioni e riti)*, Venezia: Visentini, 1899, p. 37; G. Maranini, *La costituzione di Venezia*, I, *Dalle origini alla serrata del Maggior Consiglio*; II, *Dopo la serrata del Maggior Consiglio*, Venezia: La Nuova Italia, 1927-31, I, pp. 262-312, II, pp. 131-269; A. Da Mosto, *L'Archivio*, cit., I, pp. 34-38; R. Cessi, *Storia della Repubblica*, cit., p. 271; M. Caravale, *Le istituzioni della Repubblica*, in *Storia di Venezia. Dalle origine alla caduta della Serenissima*, III, *La formazione dello stato patrizio*, a cura di G. Arnaldi, G. Cracco, A. Tenenti, Roma, 1997, p. 349; G. Zordan, *L'ordinamento*, cit., pp. 62-63.

32 All'interno del fondo archivistico *Senato*, nel 1560 si specificò la serie *Roma*, riguardante i rapporti con la Santa Sede e le materie ecclesiastiche, la quale costituisce una sottoserie di quella dei *Secreti*, staccatasi nel 1401 dalla primigenia dei *Misti* per i rapporti politici e internazionali. Dalla serie *Roma*, poi chiamata *Roma ordinaria*, nel 1674 derivò a sua volta quella *Roma expulsis papalisticis*, contenente gli affari più riservati in ambito sia politico sia amministrativo e non solo di argomento ecclesiastico, che si discutevano allontanando dall'assemblea i parenti di prelati e tutti coloro che potessero comunque avervi interesse personale. Le *Deliberazioni del Senato* sono una derivazione di serie l'una dall'altra, sempre più specifiche in relazione al crescendo degli affari e al precisarsi delle competenze del governo veneto. Cfr. M. Ferro, s.v. "Cacciati", in: *Dizionario del diritto*, cit., I, pp. 294-296; A. Da Mosto, *L'Archivio*, cit., I, p. 38; Ufficio centrale per i beni archivistici, *op. cit.*, pp. 894-895.

33 La deputazione *extraordinaria ad pias causas* fu istituita dal senato il 12 settembre 1766 con compiti consultivi, in aggiunta alla deputazione alle vendite esistente all'interno dei *savi alle decime* (cfr. M. Ferro, s.v. "Deputazione", in *Dizionario del diritto*, cit., I, pp. 580-582; B. Canal, *Il Collegio, l'ufficio e l'archivio dei Dieci Savi alle Decime di Rialto*, in "Nuovo Archivio Veneto", n.s., n. 16, 1908, pp. 115-150, 279-311; A. Da Mosto, *L'Archivio*, cit., I, p. 127; Ufficio centrale per i beni archivistici,

sui documenti e sulle scritture dei consultori *in iure*³⁴. I punti, che la deliberazione chiama «articoli», sottoposti al «lume», cioè al chiarimento, nel senso di spiegazione, dei *deputati extraordinari* erano cinque. In *primis* «le bolle di canonica istituzione da darsi ai sacerdoti eletti nei benefizi», in altre parole, la nomina dei parroci. Delle tre forme d'istituzione canonica descritte dall'abate Andrea Bianchini³⁵, quella che più c'interessa è la prima, la collativa, che, come spiegato *supra*, è necessaria e può appartenere anche alle *badesse*³⁶. Trattasi della fattispecie in cui rientra il caso in oggetto e di cui si conserva ampia documentazione dei pareri resi in merito nelle *minute in filza*³⁷.

La deliberazione si rivolgeva «al pubblico

op. cit., pp. 940-943). Lo scopo era di potenziarne l'opera di contenimento della manomorta, costituita dagli immobili appartenenti agli ecclesiastici che economicamente non rendevano alla Serenissima Repubblica. Cfr. M. Ferro, s.v. "Mani-morte", in: *Dizionario del diritto*, cit., II, pp. 233-242; G. Landi, s.v. "Manomorta", in: *Enciclopedia del diritto*, XXV, Varese: Giuffrè, 1975, pp. 542-545. Può essere interessante S. Perini, *Riflessi economici e implicazioni ideologiche della politica ecclesiastica veneziana nel secondo Settecento*, in "Studi veneziani", n.s., n. 47, 2004, pp. 177-234; G. Zordan, *L'ordinamento*, cit., p. 101.

34 Venezia, ordinamento *sui generis*, non riconosceva la vigenza del diritto romano e perseguiva una politica giurisdizionalista che conteneva l'applicazione del diritto canonico entro limiti nettamente determinati. Perciò, fin dall'inizio del Trecento, i massimi organi veneziani fecero ricorso, per questioni determinate attinenti ai casi in cui uno o entrambi i rami del diritto comune fossero rilevanti, alla consulenza di esperti in diritto, spesso docenti a Padova: i consultori *in iure*. Le nomine, in origine occasionali, divennero sempre più frequenti e regolari nel secolo XVI. Essi erano tre e precisamente: un consultore di Stato o *in iure*, un teologo canonista e un revisore delle carte provenienti dalla curia romana. Cfr. M. Ferro, s.v. "Consultore", in: *Dizionario del diritto*, cit., I, pp. 499-500; A. Da Mosto, *L'Archivio*, cit., I, p. 79; Ufficio centrale per i beni archivistici, *op. cit.*, pp. 916-918.

35 A. Bianchini, *Delle cause spirituali*, cit., p. 199. Cfr. M. Miele, *Ultimi scorci*, cit., p. 257 n. 29; Idem, *Il primiceriato*, cit., pp. 70-71.

36 A. Bianchini, *Delle cause spirituali*, cit., p. 225. Cfr. M. Miele, *Ultimi scorci*, cit., p. 258 n. 29; Idem, *Il primiceriato*, cit., p. 70.

37 ASVe, *Senato, Deliberazioni*, Roma exp. pp., filza [d'ora in poi: f.]103.

rappresentante di Treviso» che era il podestà³⁸: un patrizio veneziano³⁹, con funzioni di governo, amministrative e giurisdizionali, attraverso il quale la Dominante esercitava il controllo sui territori del suo Dominio⁴⁰. Il senato dichiarò che il monastero di San Teonisto non doveva essere pregiudicato nei suoi diritti dal vescovo, che prendeva a pretesto per violarli il decreto senatorio del 22 marzo 1770⁴¹. Il secon-

38 In quegli anni il podestà di Treviso era Lorenzo Soranzo. Per un riscontro si veda in ASVe, *Segretario alle voci elezioni Maggior consiglio*, reg. 31, ove il 3 marzo 1771 è registrata l'elezione di Antonio Lorenzo Soranzo.

39 Il patriziato veneto era la classe sociale sovrana della Repubblica. I patrizi ufficialmente non portavano altro titolo che *nobilis vir* o *nobilis homo*, che in vernacolo diventava *nobil homo* o *ser*. Abusivamente, negli ultimi tempi, tutti si chiamavano con il titolo di eccellenza che, secondo le leggi, sarebbe spettato soltanto ai patrizi che ricoprivano determinate cariche elevate. Il titolo di *messier* era proprio dei soli procuratori di San Marco. Erano fregiati del titolo ereditario di cavalieri di San Marco i primogeniti delle famiglie Querini di Santa Giustina, Contarini del Zaffo e Morosini di Santo Stefano. Il titolo ereditario di cavaliere lo portava anche la famiglia Rezzonico, ma per concessione di papa Clemente XIII (1758-1769), che vi appartenne. Così, A. Da Mosto, *L'Archivio*, cit., I, pp. 70-71. Cfr. M. Ferro, s.v. "Nobiltà", in: *Dizionario del diritto* cit., II, pp. 323-327. Si veda inoltre e soprattutto A. Zannini, *Burocrazia e burocrati*, cit., pp. 247-293.

40 Treviso fu annessa alla Repubblica veneziana nel 1339, sconfitti gli Scaligeri. Nei secoli XIII e XIV Verona, con la signoria dei Da Romano prima e degli Scaligeri poi, tentò invano di estendere il suo dominio al territorio Veneto. L'opera riuscirà invece un secolo dopo a Venezia. Cfr. A. A. Michieli, *Casi e vicende*, cit., pp. 33, 53, 62-62, 75-76; G. Zordan, *L'ordinamento*, cit., p. 85.

41 Questo documento l'ho individuato in ASVe, *Senato, Deliberazioni*, Roma exp. pp., r. 27, fogli 9 v, 10-11 r e v alla data 22 marzo 1770; ASVe, *Deputazione ad pias causas*, b. 2 *Decreti* alla data 22 marzo 1770; ASVe, *Compilazione leggi*, serie I, b. 81 B, foglio 116 alla data 22 marzo 1770. Il decreto è menzionato come emanato da «vostra Serenità», ma si tratta di attribuzione puramente formale. Il doge rappresentava lo Stato, ma le sue prerogative erano circoscritte dalla promissione ducale: una sorta di capitolare che egli giurava di rispettare all'atto dell'elezione. I suoi poteri erano limitati dai vari consigli, espressione del *Comune Veneciarum*. La sua figura istituzionale era, per così dire, integrata dal minor consiglio insieme al quale formava la signoria, che fungeva anzitutto da collegio di presidenza di tutti i consigli. Egli era il primo dei magistrati e la sua carica vitalizia costituiva l'elemento di continuità nel governo della Serenissima, mentre le altre cariche erano temporanee e si rinnovavano continuamente intorno a lui.

do articolo, su cui la «donna col pastorale»⁴² e il monsignor non convenivano, riguardava la ristrutturazione di una chiesa parrocchiale⁴³ di giuspatronato dell'abbazia. In merito a ciò il senato specificò che le licenze del vescovo, cui spettava la vigilanza spirituale, dovevano concorrere con gli assenti delle monache, ma senza inferire sui loro diritti che riguardavano la libertà di scelta dei progetti e gli aspetti amministrativi. L'aver inviato un economo durante la vacanza del beneficio parrocchiale di una delle chiese di giuspatronato del monastero⁴⁴, nelle more d'istituzione del nuovo parroco, fu l'altro motivo di scontro, il terzo articolo su cui i *pregàdi* si pronunciarono affermando che il prelado altro non fece che attenersi alle canoniche prescrizioni sul suo ufficio pastorale. L'economo però doveva andarsene appena fosse istituito il nuovo parroco. Quarto articolo causa di discordia, costituì il divieto, rivolto dal monsignor alle suore, di tener liberamente capitoli⁴⁵, ma i *rogàdi* lo dichiara-

Cfr. M. Ferro, s.v. "Doge", in: *Dizionario del diritto*, cit., I, pp. 423-427; B. Cecchetti, *Il doge di Venezia*, Venezia: Naratovich, 1864; A. Da Mosto, *L'Archivio*, cit., I, pp. 15-20; IDEM, *I dogi di Venezia nella vita pubblica e privata*, Firenze: Martello-Guinti, 2003² rist.; Ufficio centrale per i beni archivistici, *op. cit.*, pp. 884-886, 892; G. Zordan, *L'ordinamento*, cit., pp. 51, 88-89.

42 Così intitola il suo libro D. Gemmiti, *Donne col pastorale. Il potere delle abbadesse nei secoli XII-XIX*, Marigliano (Napoli): Anselmi, 2000.

43 La ristrutturazione riguardava la chiesa parrocchiale di Pezzan di Campagna e ciò è specificato nei documenti che nel procedimento hanno preceduto la deliberazione del senato. Si tratta dell'esame svolto dalla deputazione *extraordinaria ad pias causas*, del consulto del Billesimo, del memoriale prodotto al serenissimo principe dalle monache, di quello presentato dal vescovo e della licenza da lui rilasciata per la riedificazione di quella chiesa, di giuspatronato dell'abbazia di Mogliano.

44 C.i.c. 1917, can. 472, «Vacante paroecia: 1° Ordinarius loci in ea quamprimum constituat idoneum vicarium oeconomum». Si trattava della vacanza della carica di parroco per la chiesa di Gardigiano, di giuspatronato del monastero di San Teonisto, come ci documentano l'esame svolto sul caso dalla deputazione *extraordinaria ad pias causas*, il consulto del Billesimo e il memoriale presentato al serenissimo principe dalle monache, conservati in ASVe, *Senato, Deliberazioni*, Roma exp. pp., f. 103.

45 Ricordiamo che papa Alessandro III, con privilegio datato 8 ottobre 1177, per compiacere donna Matilde e le sue consorelle, aveva stabilito che le monache potessero liberamente eleggere in capitolo la loro badessa, nel

rono inefficace nella Serenissima Repubblica. Infine, il quinto articolo sottoposto al giudizio dell'«eccellentissimo senato» concerneva una supposta minaccia di sospensione dai sacramenti intimata dal vescovo alle monache, qualora non si fossero piegate alle sue volontà e non avessero ritirato la lettera *avogaresca* che gli avevano fatto ingiungere dall'*avogador* Pietro Carlo Beregan⁴⁶. Dagli atti del procedimento però non risultava che il prelado si fosse così comportato: mancavano le prove di una tale minaccia. Egli, anzi, aveva sempre dimostrato lodevoli sentimenti e osservanza delle leggi: lo si invitava perciò a cooperare, «col pastoral suo zelo»⁴⁷, anche per l'avvenire affinché le pubbliche deliberazioni fossero rispettate.

rispetto della regola. Per la regola, riguardo l'elezione della badessa, cfr. E. Bianchi, *Regole monastiche femminili*, a cura di Lisa Cremaschi, Torino: Einaudi, 2003, p. 267.

46 *Petrus Carolus Beregan* era un *avogador di comun*. Per una conferma si veda in ASVe, *Segretario alle voci, elezioni Maggior consiglio*, reg. 31, dove egli risulta eletto tra i tre *avogadori di comun* per 16 mesi, il 10 agosto 1669. Inoltre, cfr. A. Da Mosto, *L'Archivio*, cit., I, p. 71, dove Beregan è riportato nell'elenco delle famiglie patrizie, requisito per essere *avogador di comun*; G. Dolcetti, *Il libro d'argento, storia delle famiglie nobili e cittadine*, rist. anast. dell'ed. di Venezia, 1922-28, Bologna: Forni, 1983, IV, p. 58, in cui Beregan è citato tra le «famiglie del patriziato veneto esistenti nell'ultimo ventennio della Repubblica veneziana e non ascritte negli odierni elenchi della nobiltà italiana». Sull'*avogador di comun* cfr. M. Ferro, s.v. "Avogaria", in *Dizionario del diritto*, cit., I, pp. 213-219; F. Mutinelli, s.v. "Avogadori del Comun", in: *Lessico veneto*, Venezia: ed. Giambattista Andreola, 1851, pp. 41-42; G. BOERIO, s.v. "Avogdor", in: *Dizionario del dialetto* cit., pp. 51-52; G. REZASCO, s.v. "Avvocato, Avocator, Avvogadore", in: *Dizionario del linguaggio italiano, storico ed amministrativo*, Firenze, 1881, (Bologna: Forni editore, 1982, rist. an.), p. 72; A. Da Mosto, *L'Archivio*, cit., I, pp. 68-69; Ufficio centrale per i beni archivistici, *op. cit.*, pp. 921-922; G. ZORDAN, *L'ordinamento*, cit., pp. 69, 79, 89. *L'advocatus communis* o *avogadore di comun* era un magistrato di Venezia, difensore e custode «dei diritti dello Stato e della legge» (A. Da Mosto, *L'Archivio*, cit., I, p. 68; G. ZORDAN, *L'ordinamento*, cit., p. 54; cfr. G. Rezasco, s.v. "Avvocato, Avocator, Avvogadore", in: *Dizionario del linguaggio*, cit., p. 72; Ufficio centrale per i beni archivistici, *op. cit.*, p. 921). Si veda *infra* la spiegazione della lettera *avogaresca* dell'11 luglio 1770, di cui la copia è conservata in ASVe, *Senato, Deliberazioni, Roma exp. pp.*, f. 103. Cfr. *infra* l'esame svolto dalla deputazione *extraordinaria ad pias causas*, che vi fa riferimento.

47 ASVe, *Senato, Deliberazioni, Roma exp. pp.*, r. 28, foglio 42 v.

Come autori principali delle insorte discordie, a causa delle loro intromissioni negli affari del monastero, il consiglio additò tre parroci: don Antonio Tonati⁴⁸, don Girolamo Bortoluzzi⁴⁹ e don Giovanni Battista Princivalli⁵⁰. Quindi, dispose che il podestà ordinasse a loro di astenersi da ingerenze future.

Nella filza 103 del fondo *Senato*, serie *deliberazioni*, sottoserie *Roma, expulsis papalisticis*, conservato in Archivio di Stato a Venezia, si trovano la minuta originale della decisione del senato e altri atti rilevanti per il procedimento, ossia i pareri degli organi che l'hanno preceduta e due ducali antiche riguardanti casi analoghi. Dalla minuta possiamo ricavare ulteriori informazioni. Leggiamo che *savio in settimana*⁵¹ era «*misser Sebastian Venier*» e che il caso era di competenza dei *savi di Terraferma*⁵². Questo si spiega perché il fatto era

48 Don Antonio Tonati era il parroco di Santo Stefano e maestro di camera del vescovo. Così si legge nell'esame svolto dalla deputazione *extraordinaria ad pias causas*, in ASVe, *Senato, Deliberazioni, Roma exp. pp.*, f. 103, foglio 278 r.

49 Don Girolamo Bortoluzzi era il pievano di San Giovanni. Si veda l'esame svolto dalla deputazione *extraordinaria ad pias causas*, in ASVe, *Senato, Deliberazioni, Roma exp. pp.*, f. 103, foglio 278 r.

50 Don Giovanni Battista Princivalli era il parroco di San Leonardo di Treviso. Così leggiamo nell'esame svolto dalla deputazione *extraordinaria ad pias causas*, in ASVe, *Senato, Deliberazioni, Roma exp. pp.*, f. 103, foglio 278 r.

51 Sei *savi del consiglio dei pregadi*, resi stabili verso il 1380, con competenza su ogni materia inerente al senato. A turno, uno di loro fungeva da *savio in settimana*, con compiti di presidenza e di coordinamento. Così Ufficio centrale per i beni archivistici, *op. cit.*, pp. 888-889. Cfr. M. Ferro, s.v. "Savio", in *Dizionario del diritto*, cit., II, pp. 650-651; A. Da Mosto, *L'Archivio* cit., I, p. 22; G. Zordan, *L'ordinamento*, cit., p. 92.

52 Il collegio propriamente detto, «la consulta» era composto da tre mani, vale a dire tre gruppi o commissioni, di *savi*. I sei *savi del consiglio dei pregadi*, o *savi grandi*, con competenza su ogni materia dipendente dal senato. I cinque *savi di Terraferma*, competenti sulle materie relative alla città e allo Stato da Terra. I cinque *savi agli ordini della navigazione*, che si occupavano di materia marittima e Stato da Mar. Così Ufficio centrale per i beni archivistici, *op. cit.*, p. 889. Cfr. M. Ferro, s.v. "Collegio", in: *Dizionario del diritto* cit., I, pp. 416-418; G. Boerio, s.v. "Savio", in: *Dizionario del dialetto* cit., p. 603; G. Maranini, *La costituzione*, cit., I, pp. 241-262; II, pp. 297-283; A. Da Mosto, *L'Archivio*, cit., I, pp. 21-24; II, p. 262; G. Zordan, *L'ordinamento*, cit., pp. 91-92. La Repubblica veneziana comprendeva fondamentalmente: il mare

accaduto a Treviso, quindi nel Dominio della Serenissima Repubblica, perciò se ne dovevano occupare loro. La deliberazione, quanto al contenuto, è identica alla trascrizione definitiva nel registro.

Per decidere la controversia i *pregadi* si appoggiarono ai chiarimenti forniti dalla deputazione *extraordinaria ad pias causas*⁵³ nelle persone di Giacomo Antonio Da Riva, Andrea Querini e Alvise Vallaresso⁵⁴. Di essa, continuando a sfogliare la filza 103 del *Senato, deliberazioni, Roma, expulsis papalisticis*, individuamo la lunga analisi svolta sulle questioni di fatto e di diritto, esaminati i documenti e le scritture dei consultori *in iure*. Leggiamo che il parere richiesto ai tre deputati era indirizzato al «serenissimo principe», perché in quel modo ci si rivolgeva al doge⁵⁵, il cui compito

e le isole, che costituivano la cosiddetta Dominante; il litorale, che era il Dogado; ed estese poi il suo Dominio alla Terraferma. C'era inoltre il Dominio da Mar che comprendeva porti e isole dalmate ed egee, le parti più antiche del quale risalivano alla fine dell'alto medioevo.

53 Spostandoci in un altro fondo archivistico, in ASVe, *Deputazione ad pias causas*, b. 10, individuiamo le scritture di quella magistratura, dal 5 marzo 1771 *m.v.* al 27 febbraio 1772 *m.v.*, tra le quali quella del 23 agosto 1771 relativa al procedimento da noi considerato e riportata in ASVe, *Senato, Deliberazioni, Roma exp. pp.*, f. 103, fogli 285-277 *r e v.* In ASVe, *Deputazione ad pias causas*, b. 10, oltre all'esame svolto dalla deputazione *extraordinaria ad pias causas*, è presente anche in copia il parere su cui quella magistratura si basò, dato sul caso il 26 febbraio 1770 *m.v.* dal consultore *in iure* Giovanni Battista Billesimo, di cui l'originale è conservata in ASVe, *Senato, Deliberazioni, Roma exp. pp.*, f. 103, fogli 263-262 *r e v.*

54 ASVe, *Segretario alle voci, elezioni Pregadi*, r. 25, foglio 151. In particolare di Alvise Vallaresso riformatore di studio tratta G. Contarini, *Notizie storiche circa li pubblici professori nello studio di Padova scelti dall'ordine di san Domenico*, Venezia, 1769.

55 Sembra non inutile ricordare che nella Serenissima Repubblica «la collegialità nell'esercizio delle funzioni dello Stato era il mezzo fondamentale per prevenire l'arbitrio personale in ogni organo e grado della gerarchia magistratuale, anche nell'esercizio della podestà del doge, la personalità del quale era corretta dalla costante partecipazione in ogni atto di uno o più organi costituzionali e giurisdizionali», R. Cessi, *Storia della Repubblica*, cit., p. 223; cfr. G. Zordan, *L'ordinamento*, cit., p. 56 e p. 102: «...in omaggio al principio secondo il quale il numero è garanzia di maggior ponderatezza e obiettività, l'intera amministrazione veneziana era governata dal criterio della pluralità e retta in sistema

principale era di presiedere i consigli. In questo caso a decidere sulla controversia tra vescovo e badessa era il senato. In alto a sinistra possiamo notare la dicitura «exp.¹⁵ pp.», che è abbreviazione di *expulsis papalisticis*.

Inoltrandoci ora nella lettura dell'esame, subito si individuano le parti e le ragioni del contendere. I documenti considerati erano i memoriali prodotti dai due contendenti al collegio⁵⁶ e altre «carte» da essi fornite alla deputazione. Inoltre esami, costituiti, processi e ulteriori «scritture», relativi alle ducali⁵⁷ deliberate dal senato il 15 dicembre 1770, trasmessi alla deputazione dal *nobil homo* benemerito rappresentante Foscarini⁵⁸. Dopo aver esposto i documenti su cui si basò la riflessione dei tre deputati, l'atto prosegue prima con l'indicare i cinque motivi oggetto di discordia, e poi con l'analizzarli uno per volta, confrontando le ri-

collegiale». Nella Repubblica di Venezia, mai il doge decideva in solitudine, ma almeno dal basso medioevo, il sistema veneziano adottò il principio di collegialità in modo che sempre ci fosse il controllo di più persone sul governo della Repubblica, per evitare arbitrii. Cfr. F. Lane, *Storia di Venezia*, Torino: Einaudi, 1978, pp. 113-114; G. Zordan, *L'ordinamento*, cit., p. 47, 55-56, 102.

56 Sotto il titolo di collegio si riunivano organi distinti, sorti in epoca diversa, dotati di competenze proprie e capaci di esercitare attività autonome, oltre a quelle svolte collegialmente unendosi a formare organi più complessi. Signoria e collegio riuniti, formavano il pien collegio, dove, all'occorrenza, potevano essere ammessi magistrati competenti sulle materie in discussione. Congiunti o separati, questi organi svolgevano funzioni preconsultive e istruttorie rispetto agli argomenti da trattare in senato e anche in maggior consiglio. Così Ufficio centrale per i beni archivistici, *op. cit.*, pp. 888-889. Cfr. M. Ferro, s.v. Collegio, in: *Dizionario del diritto* cit., I, pp. 416-419; G. Boerio, s.v. "Collegio", in: *Dizionario del dialetto*, cit., pp. 178-179; G. Maranini, *La costituzione*, cit., I, pp. 241-262; II, pp. 297-283; A. Da Mosto, *L'Archivio*, cit., I, pp. 22-24; G. Zordan, *L'ordinamento*, cit., pp. 91-92, 109.

57 Le ducali erano gli atti spediti in nome del doge, ma deliberate dai consigli e non erano da lui sottoscritte; quelle del parere in oggetto erano del senato. Cfr. Ufficio centrale per i beni archivistici, *op. cit.*, p. 885.

58 Per rappresentante probabilmente s'intende il podestà di Treviso. *Nobil homo*, inoltre, era l'unico titolo onorifico nella società patrizia veneziana e indicava l'appartenenza al maggior consiglio. Cfr. M. Ferro, s.v. "Nobiltà", in: *Dizionario del diritto*, cit., II, pp. 322-327; A. Da Mosto, *L'Archivio*, cit., I, p. 70. In ASVe, *Segretario alle voci elezioni maggior consiglio*, reg. 31, possiamo verificare che il 27 agosto 1769 era stato eletto podestà Alvise Foscarini.

spettive posizioni del vescovo e della badessa.

Quanto al primo motivo, tre erano le deduzioni del vescovo. Innanzitutto, egli sosteneva che, in base al decreto del 22 marzo 1770, le monache, subentrate nel monastero che anticamente era dei benedettini, fossero state spogliate della facoltà di conferire le bolle d'istituzione canonica ai parroci da esse eletti, perché tale decreto ordinava che i curati, sia che fossero stati eletti da regolari, sia che lo fossero stati da altri ceti ecclesiastici, dovessero essere muniti delle bolle dalle rispettive curie di competenza⁵⁹: perciò, secondo il prelado, spettava a lui rilasciarle e non alla badessa. La sua seconda illazione era che alla badessa del monastero di San Teonisto appartenesse, per titolo di giuspatronato⁶⁰, la nomina, l'elezione e presentazione ai benefici, ma non il diritto di concedere le bolle di canonica istituzione⁶¹. Egli appoggiava la sua tesi: su alcune decisioni della Rota Romana; sulla donazione del vescovo Rozo, ossia Rozone Calza, attribuita all'abate Vitale nell'anno 997; su una certa unione⁶² di durata vitalizia,

59 ASVe, Senato, Deliberazioni, Roma exp. pp., f. 103, foglio 285 r e v.

60 C.i.c. 1917, cann. 1448 e ss. In particolare il can. 1455 al punto 1°: "Privilegia patronorum sunt: 1° - praesentandi clericum ad ecclesiam vacantem vel beneficium vacans".

61 ASVe, Senato, Deliberazioni, Roma exp. pp., f. 103, foglio 285 v.

62 Scrive Miele che a partire dal medioevo, erano diffuse tre istituzioni canoniche che comprimevano o eliminavano la giurisdizione del vescovo locale: esenzioni, attive e passive; *enclaves*; incorporazioni o unioni. L'autore prosegue citando Le Bras (si veda M. Miele, *Il primiceriato*, cit., pp. 18-19, dove cita G. Le Bras, *Prolégomènes*, Parigi, 1955, pp. 128-129), secondo il quale per esse «la coïncidence de l'ordre territorial et de l'ordre hiérarchique est sensiblement troublée». Dei tre istituti, il più generale e dotato di elementi comprensivi degli altri due è lo «jus exemptionis a iurisdictione episcopali». Miele richiama poi il consultore in iure Giovanni Battista Billesimo (si veda M. Miele, *Il primiceriato*, cit., pp. 18-19, che cita *Scrittura del consultore in iure Giovan Batista Billesimo*. Nella controversia tra monsignor patriarca Bragadin e monsignor Nani vescovo di Torcello, sopra la giurisdizione della chiesa e monastero di san Cipriano di Murano, in *Collezione di scritture di regia giurisdizione*, XXV, Firenze, 1774, pp. 153-154;), per il quale forma massima di esenzione era il territorio separato che avesse come titolo acquisitivo un privilegio apostolico, chiaro e manifesto secondo

risalente al 22 luglio 1506, di un beneficio parrocchiale di collazione vescovile⁶³ ad altro del monastero, nella quale unione sarebbero confluiti tre benefici incompatibili tra di loro nella stessa persona, ossia «un canonicato della cattedrale e due parrocchie»⁶⁴, perché un ecclesiastico facente parte del capitolo di una cattedrale non poteva allo stesso tempo essere titolare di due parrocchie; su una collazione che nel 1611 fece il pontefice⁶⁵; su cinque editti dei vescovi rispettivamente degli anni 1576⁶⁶, 1593, 1594⁶⁷, 1623⁶⁸ e 1627⁶⁹, in alcuni dei quali era lo stesso vescovo sia a eleggere i

una consuetudine immemorabile avvalorata dalle sue legittime condizioni. Perché il privilegio fosse chiaro e manifesto, con esso non solo il luogo si doveva sottrarre dalla giurisdizione del vescovo, con l'inibizione a lui d'ingerirsene, che era un'esenzione passiva; ma si doveva anche sostituire al vescovo il prelado inferiore, costituendolo l'ordinario del luogo con la giurisdizione sopra il clero e il popolo. Le condizioni della consuetudine immemorabile erano che il prelado inferiore, nel nostro caso la badessa, dal tempo di cui non vi era memoria, avesse sempre esercitato ogni specie di atti giurisdizionali, senza che mai il vescovo, nella cui diocesi il luogo era incluso, si fosse ingerito.

63 Nel 1506 vescovo di Treviso era Bernardo Rossi (1499-1527). Cfr. P. B. Gams, *Series episcoporum*, cit., p. 804; C. Agnoletti, *Serie corretta*, cit., pp. 40-41; C. Eubel, *Hierarchia catholica medii aevi*, III, Patavii, 1960, rist. dell'ed. Monasterii, 1914² [re impressio immutata, editio altera], p. 249.

64 ASVe, Senato, Deliberazioni, Roma exp. pp., f. 103, foglio 285 v.

65 Nel 1611 il pontefice era Paolo V (1605-1621). Cfr. P. B. Gams, *Series episcoporum*, cit., p. IV; P. Gauchat, *Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi*, IV, Patavii, 1960, rist. [re impressio immutata] dell'ed. Monasterii 1935, p. 9.

66 Nel 1576 vescovo di Treviso era Giorgio Cornelio (1553-1577). Cfr. P. B. Gams, *Series episcoporum*, cit., p. 804; C. Agnoletti, *Serie corretta*, cit., p. 42; C. Eubel, *Hierarchia*, cit., III, p. 309.

67 Negli anni 1593-1594, vescovo di Treviso era Francesco III Cornelio (1577-1595). Cfr. P. B. Gams, *Series episcoporum*, cit., p. 804; C. Agnoletti, *Serie corretta*, cit., pp. 42-43; C. Eubel, *Hierarchia*, cit., III, p. 309.

68 Nel 1623 vescovo di Treviso era Francesco IV Giustiniano (1605-1624). Cfr. P. B. Gams, *Series episcoporum*, cit., p. 804; C. Agnoletti, *Serie corretta*, cit., pp. 43-44; P. Gauchat, *Hierarchia*, cit., IV, p. 329.

69 Nel 1627 vescovo di Treviso era Vincenzo Giustiniano (1624-1633). Cfr. P. B. Gams, *Series episcoporum*, cit., p. 804; C. Agnoletti, *Serie corretta*, cit., p. 44; P. Gauchat, *Hierarchia*, cit., IV, p. 329.

parroci, sia a concedere le bolle. Da questi atti egli presumeva interrotto il possesso dei benefici e di conseguenza venuto meno il diritto su di essi da parte del monastero⁷⁰.

Le monache, d'altra parte, invocavano a sostegno delle loro ragioni varie donazioni: quella conferita dal vescovo Rozzone Calza nel 997⁷¹, affermando che fosse stata confermata nel 1045 da un altro vescovo, Olderico I⁷²;

70 ASVe, *Senato, Deliberazioni*, Roma exp. pp., f. 103, fogli 285 v e 284 r.

71 Cfr. P. B. Gams, *Series episcoporum*, cit., p. 803; C. Agnoletti, *Serie corretta*, cit., p. 16: «...Questo vescovo fra altre cose belle che fece a ristorar i danni delle passate calamità di guerre e vizi, istituì il monastero di Mogliano...»; A. A. Michieli, *Storia di Treviso*, Treviso: Istituto tipografico per i comuni, 1958, p. 227. Per la donazione del vescovo Rozzone cfr. F. Ughelli, *Italia sacra*, V, Venezia: Coletti, 1770² (Bologna: Arnaldo Forni, 1989, rist.), coll. 503-506; P. F. Kehr, *Regesta pontificum Romanorum*, VII, parte I, Berlino, 1923, p. 116; C. Agnoletti, *Treviso*, cit., II, p. 201; A. A. Michieli, *Il cenobio benedettino*, cit., pp. 75-76; IDEM, *Casi e vicende*, cit., pp. 38-39, 155; Idem, *Luci ed ombre*, cit., p. 82; G. Polo, G. Venturini, *Mogliano*, cit., I, p. 41-45. Copia autentica del 1036, da copia autentica dell'8 luglio 1157, del privilegio del vescovo Rozzone Calza del 28 febbraio 997 è conservata con le altre pergamene più antiche e preziose, che costituivano «lo scrigno della badessa» (cfr. F. Cavazzana Romanelli, *L'archivio*, cit., I, p. 9), in Treviso, *Archivio della Curia Vescovile* [d'ora in poi: ACVT], *Diplomatico, Atti episcopali*, all'anno, (M. Pozza, *Regesti*, cit., p. 13, dove queste indicazioni accompagnano il regesto). Cfr. F. Cavazzana Romanelli, *L'archivio*, cit., I, pp. 15 nota 7, 19 nota 66, che ci indica che l'antico privilegio è stato edito dall'archivista della curia di Treviso, il Sartoretto, in A. Sartoretto, *Antichi documenti della diocesi di Treviso (905-1199)*, Treviso, 1979, p. 23. Diverse sono le date attribuite all'atto di donazione del vescovo Rozzone che ci vengono riferite. Possiamo presumere che ciò sia dovuto a errori di copiatura. Copie del privilegio di fondazione del monastero, con data 28 febbraio 997, del vescovo Rozzone Calza le ho individuate in: ASTv, CRS. MC, *San Teonisto*, b. 27, n. 39, cc. 1-7; b. 28, n. 47, cc. 3-7

72 Il vescovo di Treviso Olderico I che nel 1045 donò al cenobio le chiesette di Santo Stefano e di San Teonisto di Treviso. Cfr. E. Perinotto, *Abbazia*, cit., p. 14; A. A. Michieli, *Casi e vicende*, cit., p. 41. Si veda anche C. Agnoletti, *Serie corretta*, cit., p. 18, in cui si ricorda come il prelatto arricchì soprattutto il monastero di Mogliano con pii lasciti per il bene dell'anima propria. In P. B. Gams, *Series episcoporum*, cit., p. 803, la serie dei vescovi non corrisponde e Olderico I non compare. Cfr. A. A. Michieli, *Storia di Treviso*, cit., p. 227. L'originale del privilegio del vescovo Olderico I, datato 16 agosto 1045, è custodito con le altre antiche e preziose pergamene in

un'altra del vescovo Acelino (1070-1080)⁷³ nel 1075⁷⁴; un'altra conferma di queste donazioni, proveniente dal vescovo Olderico III (1157-1159)⁷⁵ nel 1174⁷⁶. Inoltre esibivano i diplomi degli imperatori: di Ottone III nel 997⁷⁷, di

ACVT, *Diplomatico, Atti episcopali*, all'anno. Così è indicato in M. Pozza, *Regesti*, cit., p. 14, che ne produce il regesto. Cfr. F. Cavazzana Romanelli, *L'archivio*, cit., I, p. 19 nota 66. Anche questa conferma vescovile di Olderico I, del 1045, riguardo alla donazione del monsignor Rozzone Calza, sarà invocata dalla badessa di San Teonisto in Treviso per difendere le sue prerogative, nelle controversie con il vescovo diocesano.

73 Cfr. P. B. Gams, *Series episcoporum*, cit., p. 803; C. Agnoletti, *Serie corretta*, cit., pp. 19-20; A. A. Michieli, *Storia di Treviso*, cit., p. 227.

74 L'atto notarile del 1075 era conservato «tra le vecchie carte» dell'archivio del cenobio ed è stato trascritto da Filippo Avanzini e Antonio Scoti. Cfr. Treviso, *Biblioteca capitolare* [d'ora in poi: BCapTv], F. Avanzini, *Series documentorum*, Treviso, 1792, I, doc. 57, pp. 188-190; BCapTv, A. Scoti, *Tarvisinorum episcoporum series (complevit Victor frater - anno 1742)*, II/327, doc. 57, p. 119. Cfr. E. Perinotto, *Abbazia*, cit., p. 17; A. A. Michieli, *Casi e vicende*, cit., p. 42. L'originale del privilegio del vescovo Acellino del 1075 è ora in ACVT, *Diplomatico, Atti episcopali*, all'anno, secondo le indicazioni presenti in M. Pozza, *Regesti*, cit., p. 16, dove si può leggerne il regesto. Cfr. F. Cavazzana Romanelli, *L'archivio*, cit., I, p. 19 nota 66.

75 C. Agnoletti, *Serie corretta*, cit., p. 24; A. A. Michieli, *Storia di Treviso*, cit., p. 227. Cfr. P. B. Gams, *Series episcoporum*, cit., p. 803.

76 A. A. Michieli, *Casi e vicende*, cit., p. 42. L'atto notarile fu redatto nel coro della cattedrale, dietro all'altare, ed erano presenti come testimoni Almerico Buzzolini, *avogadore* del monastero, Ecelino da Romano, giudice Tisolino da Camposampiero e altri insigni laici ed ecclesiastici (*ibidem*, p. 43). Cfr. C. Agnoletti, *Treviso*, cit., II, p. 202; E. Perinotto, *Abbazia*, cit., p. 18; A. A. Michieli, *Casi e vicende*, cit., p. 43. L'originale del privilegio vescovile di Olderico III, datato 14 febbraio 1174, è conservato in ACVT, *Diplomatico, Atti episcopali*, all'anno, secondo quanto riportato in M. Pozza, *Regesti*, cit., p. 17, che ne produce il regesto. Cfr. F. Cavazzana Romanelli, *L'archivio*, cit., I, p. 19 nota 66.

77 Il diploma imperiale di Ottone III, del 17 gennaio 998, che ratificava la donazione del vescovo Rozzone Calza all'amico abate Vitale. Cfr. E. Perinotto, *Abbazia*, cit., p. 14; A. A. Michieli, *Casi e vicende*, cit., p. 41; F. Cavazzana Romanelli, *L'archivio*, cit., I, p. 19, nota 66.

Enrico III nel 1055⁷⁸, di Enrico IV nel 1066⁷⁹, di Enrico V nel 1166⁸⁰. A questi si aggiungevano le bolle dei pontefici Vettore II (1055-1057)⁸¹ nel 1053⁸², Alessandro III (1159-1181)⁸³ nel 1177⁸⁴,

78 Diploma imperiale di Enrico III, del 14 ottobre 1055, di conferma di tutti i possessi e diritti del cenobio, sollecitato onde evitare facili contestazioni, date le prepotenze dei tempi. Cfr. E. Perinotto, *Abbazia*, cit., p. 15; A. A. Michieli, *Casi e vicende*, cit., p. 42; F. Cavazzana Romanelli, *L'archivio*, cit., I, p. 19, nota 66.

79 Diploma imperiale di Enrico IV, datato 20 febbraio 1066, emanato da Worms, di ratifica della conferma imperiale di Enrico III, del 1055. Cfr. E. Perinotto, *Abbazia*, cit., p. 15; A. A. Michieli, *Casi e vicende*, cit., p. 42; F. Cavazzana Romanelli, *L'archivio*, cit., I, p. 19, nota 66.

80 Altro diploma imperiale di Enrico V, in occasione del suo passaggio per il Veneto nel marzo del 1166, con cui riconfermò tutti i ricevuti privilegi al convento. Cfr. E. Perinotto, *Abbazia* cit., p. 18; A. A. Michieli, *Casi e vicende*, cit., p. 42; F. Cavazzana Romanelli, *L'archivio*, cit., I, p. 19, nota 66.

81 P. B. Gams, *Series episcoporum*, cit., p. III.

82 C. Agnoletti, *Treviso*, cit., II, p. 202; E. Perinotto, *Abbazia*, cit., p. 15; A. A. Michieli, *Casi e vicende*, cit., p. 42. Per il regesto cfr. P. F. Kehr, *Regesta*, cit., pp. 116-117. Per la trascrizione manoscritta del documento si veda BCapTv, A. Scoti, *Tarvisinorum episcoporum*, cit., II/327, p. 108. Per la trascrizione a stampa si rinvia a F. Ughelli, *Italia sacra*, cit., V, col. 514. Anche questa conferma pontificia di Vittore II verrà richiamata dalla badessa di San Teonisto in Treviso a difesa dei diritti del suo monastero, nelle controversie con il vescovo diocesano. L'originale del privilegio pontificio di Vittore II, del 4 ottobre 1055, è anch'esso depositato in ACVT, *Diplomatico, Bolle pontificie maggiori*, all'anno, secondo quanto è indicato in M. Pozza, *Regesti* cit., p. 15, che ne produce il regesto. Cfr. F. Cavazzana Romanelli, *L'archivio* cit., I, p. 19 nota 66. Copia di questo privilegio le ho individuate in ASTv, CRS.MC, *San Teonisto*, b. 27, n. 39, cc. 32-34, 1050, 3 ottobre; b. 28, r. 47. Le datazioni riportate nelle copie sono discordanti. Possiamo presumere che ciò sia dovuto a errori del copista. Se consideriamo che Vettore II fu pontefice dal 1055 al 1057, il suo privilegio non può risalire al 1050.

83 P. B. Gams, *Series episcoporum*, cit., p. III.

84 Importantissimo privilegio pontificio di Alessandro III, datato Rivoalto 8 ottobre 1188, lì per la solenne riconciliazione con Federico Barbarossa, quando dogava Sebastiano Ziani (1172-1178) e che l'orgoglio nazionale veneziano ricordò come la «pace di Venezia», attribuendosi il merito di aver svolto il ruolo di mediatrice. Cfr. F. Lane, *Storia di Venezia*, cit., p. 67; G. Zordan, *L'ordinamento*, cit., pp. 52-53. Privilegio papale più volte ricordato, con cui Alessandro III accolse sotto la diretta protezione della Santa Sede il cenobio benedettino, che in quel tempo aveva la sua sede principale a Mogliano, in campagna, prima del trasferimento in città, a San Teonisto nel 1413.

Clemente III (1187-1191)⁸⁵ nel 1188⁸⁶, Martino

Inoltre confermò alle monache tutti i loro possessi e il diritto di eleggersi la propria badessa, sempre però, nel rispetto degli statuti della regola di san Benedetto. Il porre l'abbazia alle dirette dipendenze della Santa Sede significava esentarla dalla giurisdizione del vescovo diocesano. Cfr. E. Perinotto, *Abbazia*, cit., p. 18; A. A. Michieli, *Casi e vicende*, cit., p. 43. Per il regesto del documento si veda P. F. Kehr, *Regesta*, cit., p. 117. Copia autentica datata 21 gennaio 1304, del privilegio pontificio di Alessandro III dell'8 ottobre 1177, è conservata in ACVT, *Diplomatico, Bolle pontificie maggiori*, all'anno; inoltre copia autentica del 12 settembre 1409, è custodita in ACVT, *Curazie urbane, San Teonisto*, fasc. 12. Queste indicazioni sono date da M. Pozza, *Regesti*, cit., pp. 17-18, che ne produce il regesto. Cfr. F. Cavazzana Romanelli, *L'archivio*, cit., I, p. 19 nota 66. In ASTv, CRS.MC, *San Teonisto*, b. 27, n. 39, cc. 15-19, ho individuato, nel corso della mia ricerca, una copia cinquecentesca di seconda generazione di questo privilegio. Ricordiamo, in proposito, che proprio per gli appetiti sui beni temporali e la corruzione dilagante tra ecclesiastici e laici, in quei tempi il papato guardava con molta simpatia e appoggiava il monachesimo, che riusciva con il lavoro e rettitudine morale ad amministrare al meglio le proprie risorse, umane e materiali. Il privilegio di papa Alessandro III verrà ricordato dalla badessa di San Teonisto, a sostegno dei suoi diritti, nelle controversie con il vescovo diocesano.

85 P. B. Gams, *Series episcoporum*, cit., p. III.

86 Altro importantissimo privilegio pontificio, con cui Clemente III, il 9 aprile 1188, concesse il diritto d'investitura dei preti delle proprie chiese alla badessa del cenobio, che a quel tempo era Palmira. Bolla pontificia fondamentale per il nostro studio. Cfr. E. Perinotto, *Abbazia*, cit., p. 19; A. A. Michieli, *Casi e vicende*, cit., p. 43. Per il regesto del documento si veda P. F. Kehr, *Regesta*, cit., p. 117. L'originale del privilegio pontificio di Clemente III, datato 9 aprile 1188, è conservato in ACVT, *Diplomatico, Bolle pontificie maggiori*, all'anno; *ibidem* sono custodite le copie autentiche del 23 aprile 1276 e dell'11 settembre 1409. Così ci riferisce M. Pozza, *Regesti*, cit., pp. 22-23, che ne produce il regesto. Cfr. F. Cavazzana Romanelli, *L'archivio*, cit., I, p. 19 nota 66. Per le trascrizioni manoscritte settecentesche, si consulti BCapTv, F. Avanzini, *Series documentorum*, cit., II, doc. 288, pp. 257-259; BCapTv, A. Scoti, *Tarvisinorum episcoporum* cit., II/327, doc. 288, pp. 327-329. Inoltre, questo privilegio è inserito nella bolla di Eugenio IV del 28 aprile 1435 diretta alle monache di Mogliano (E. Perinotto, *Abbazia*, cit., p. 19), la cui trascrizione è pubblicata in A. A. Michieli, *Il cenobio benedettino*, cit., pp. 83-83. Copia dell'antico documento l'ho individuata, durante questa mia ricerca, in ASTv, CRS.MC, *San Teonisto*, b. 27, n. 39, cc. 24 v-29 r. Chiaramente, anche questo privilegio verrà ricordato dalla badessa di San Teonisto per difendere i suoi diritti, soprattutto quello d'istituire i parroci, nelle controversie con il vescovo di Treviso.

V (1417-1431)⁸⁷ nel 1431⁸⁸ ed Eugenio IV (1431-1437)⁸⁹ nel 1439 e 1440⁹⁰. Infine allegavano: una ducale dell'ultimo giorno del mese di dicembre 1476⁹¹, la quale sosteneva un parroco da esse eletto e il loro diritto; un'altra ducale del 3 luglio 1524⁹², relativa a un'istituzione collativa del 1510, conferita da una badessa a un altro parroco, cui seguì un «giudizio in contraddittorio»⁹³, che si concluse con la ducale prodotta, che ammetteva al beneficio parrocchiale di Mogliano il sacerdote istituito con bolle dalla monaca di San Teonisto e ciò in base ai privilegi concessi sia dagli imperatori, sia dai pontefici e rispettati da una consuetudine di più di cinquecento anni.

Apprendiamo, da quanto scrisse la deputazione, che un procedimento in merito c'era già stato più di due secoli prima e che si era conclu-

87 P. B. Gams, *Series episcoporum*, cit., p. III.

88 Ricordiamo il famoso «processo per il traslocco a San Teonisto», per il quale papa Martino V incaricò, come delegato apostolico, l'arcidiacono primicerio Pietro Benedetti. Cfr. E. Perinotto, *Abbazia*, cit., pp. 57-58; A. A. Michieli, *Casi e vicende*, cit., p. 65; Idem, *Luci ed ombre*, cit., p. 87.

89 P. B. Gams, *Series episcoporum*, cit., p. III.

90 Sono importantissime le due bolle di Eugenio IV, una di conferma di quanto stabilito dal suo predecessore Martino V con altro documento dello stesso giorno di conferma di tutti i privilegi enumerati nella bolla di Clemente III, quindi anche il diritto di nomina dei parroci delle parrocchie di giuspatronato dell'abbazia; l'altra bolla risolve invece il problema sulla distribuzione dei quartesi della parrocchia di Mogliano, tra le monache e i due parroci. Cfr. E. Perinotto, *Abbazia*, cit., pp. 59-60; A. A. Michieli, *Il cenobio benedettino*, cit., pp. 75-86; Idem, *Casi e vicende*, cit., p. 66; Idem, *Luci ed ombre*, cit., pp. 90-91.

91 Della ducale del 31 dicembre 1476, quando era doge Andrea Vendramin, si conserva copia in ASVe, *Senato, Deliberazioni*, Roma exp. pp., f. 103, foglio 267 r, come materiale esaminato preventivamente per la decisione del senato.

92 Anche della ducale del 3 luglio 1524, quando era doge Andrea Gritti, vi è copia in ASVe, *Senato, Deliberazioni*, Roma exp. pp., f. 103, foglio 266 r e v come materiale previamente esaminato per la decisione del senato. Altra copia del 19 novembre 1612 l'ho individuata in ASTv, CRS.MC., *San Teonisto*, b. 28, r. 47, f. 22. Il fatto che di queste due ducali si siano individuate più copie tra gli atti delle cause beneficiarie, dimostra il loro valore di precedente giurisprudenziale.

93 Cfr. ASVe, *Senato, Deliberazioni*, Roma exp. pp., f. 103, foglio 284 r.

so a favore della badessa. Perciò, non era chiaro perché di nuovo si volesse ricorrere all'autorità secolare e, in ogni caso, anche in vista di un ulteriore procedimento, la deputazione non si sarebbe potuta attenere alla tesi ricavata dal decreto senatorio dal vescovo, il quale aveva avvocato a sé l'esame dei privilegi, mettendo in discussione una decisione sovrana, espressa dalla ducale del 3 luglio 1524. Inoltre il monastero si trovava nel territorio del Dominio veneziano e la deputazione spiegava come i diritti dei «corpi sudditi»⁹⁴, in cui rientravano anche i beni dell'abbazia, fossero tutelati dal regime normativo secolare. Perciò, in caso di controversie, proprio per l'interesse pubblicistico che quei benefici rivestivano a causa dell'oggetto, la cognizione, per delega del senato⁹⁵ e per la pratica, era del collegio. Si era liberi nel veneziano Dominio di adire le vie legali per la tutela dei propri diritti, ma la decisione non poteva «declinare i principi ed adottarne di contrari senza rovesciare le massime e le discipline, con le quali fino a quel momento fu costume di spedir quelle cause nel Veneto Dominio»⁹⁶.

La ragione che spinse il monastero a rivolgersi a un avvocato era il volersi cautelare preventivamente, nel timore d'un eventuale gravame, per garantirsi la difesa dei propri titoli e possessi, avvalendosi dei dettati della legge. Si supplicò quindi l'avogador Beregan di scrivere una lettera come «soccorso civile»⁹⁷: la lettera *avogaresca* dell'11 luglio 1770, la quale non poteva essere negata «dalla giustizia e prudenza dell'avogador Beregan»⁹⁸, né di essa poteva «dolarsi il vescovo o ascriverla a colpa alcuna»⁹⁹. Se infatti, come sosteneva il superiore prelado, il decreto senatorio del 22 marzo 1770 avesse sottratto alla badessa il diritto di conferire le bolle d'istituzione ai parroci da lei eletti per attribuirlo al vescovo, la deputazione scriveva che

94 *Ibidem*, foglio 284 v.

95 *Ibidem*, «per le delegazioni dell'eccellentissimo senato».

96 *Ibidem*.

97 *Ibidem*, foglio 283 r. Soccorso civile nel senso di secolare, ossia con ricorso al sistema normativo e istituzionale secolare.

98 *Ibidem*.

99 *Ibidem*.

avrebbe osato opporsi con forza¹⁰⁰, specificando, tuttavia, che né il concilio di Trento (1545-1563), né quel decreto del senato veneziano avevano prodotto un tale effetto¹⁰¹. Perciò la monaca era titolare del diritto di nomina dei parroci.

Proseguendo nella lettura del parere della deputazione *extraordinaria ad pias causas*, esso si sofferma analiticamente sul concilio di Trento (1545-1563), che aveva a suo tempo stabilito che tipo di esami si dovevano eseguire per i sacerdoti promossi ai benefici di curato e chi li doveva compiere, cosicché il vescovo della diocesi potesse conoscere e dare il suo giudizio sull'idoneità degli eletti.¹⁰² Spiegava la deputazione come in quegli esami e nella conseguente approvazione del prelado, consistesse l'istituzione autorizzabile¹⁰³ che, nella disciplina della Chiesa cattolica del tempo, il XVIII secolo, dopo l'imposizione delle mani li dichiarava «capaci e li faceva partecipi del governo delle anime»¹⁰⁴. La successiva concessione delle bolle d'investitura, ovvero d'istituzione, altro non era che una cerimonia esteriore e una peculiarità tratta dal diritto civile e dalle formule feudali, addirittura da quei riti con cui nei tempi antichi si riceveva il beneficio, consegnato dalle mani dell'imperatore o di altro sovrano. Originariamente, quando la consacrazione non era separata dall'istituzione nel beneficio, questa consisteva nella stessa ordinazione sacra, senza la necessità di un ulteriore atto separato per l'assegnazione dei poteri e degli ordini al consacrato¹⁰⁵. In seguito però, si introdussero forme d'ordinazione atipiche, non previste da alcuna Chiesa, con la conseguenza che divenne necessario ideare per quelle un titolo, col quale indicare il diritto acquistato dal prete sul beneficio o sull'ufficio a lui assegnato nell'organizzazione

della Chiesa. Si spiegava così l'origine delle diverse forme d'istituzione e d'investitura nei benefici, le quali si rifacevano a quelle osservate nella disciplina feudale. Assodato che la potestà spirituale si conferiva solamente con l'imposizione delle mani, tutte le altre solennità erano da considerarsi surrogate, aggiuntive e puramente cerimoniali, al fine di esprimere «l'attualità e capacità»¹⁰⁶ dell'eletto all'esercizio e al godimento dei diritti annessi al suo beneficio. Risultava però che ci fossero casi, in cui esso si attribuiva con quelle formalità, ma senza l'intervento del vescovo. Così procedeva il primicerio di San Marco a Venezia¹⁰⁷, l'arciprete di Altamura nel Regno di Napoli e una procedura simile si seguiva in Francia per l'assegnazione dei benefici di regalia e di pieno diritto del re¹⁰⁸. Inoltre, nelle province dove si professava il cristianesimo, la facoltà d'istituire con bolle, per delegazioni antiche, o per privilegi, o per lunghe consuetudini e possessi, era data non solo ai vescovi, ma anche a molti arcidiaconi, abati, badesse, capitoli di cattedrali, commendatori dell'ordine di Malta e ad altri prelati inferiori¹⁰⁹. Pertanto, il concilio di Trento¹¹⁰ non fece che restituire ai vescovi l'autorità di esaminare e conoscere se il presentato fosse idoneo¹¹¹; ma, allo stesso tempo, conservò e sostenne, esprimendolo molto chiaramente, «ai collatori»¹¹² inferiori, cioè alla prelatura inferiore, il diritto d'istituire i chierici¹¹³. Fino a quel momento

100 *Ibidem*: «...ardiremo di francamente negarlo.»

101 Così *ibidem*.

102 *Ibidem*, fogli 283-282 r e v.

103 Cfr. L. Ferraris, s.v. "Institutio", in: *Prompta bibliotheca*, cit., IV, p. 306; A. Bianchini, *Delle cause spirituali*, cit., pp. 222, 225; B. Ojetti, s.v. "Institutio canonica", in: *Synopsis*, cit., coll. 2357-2358.

104 ASVe, *Senato, Deliberazioni, Roma exp. pp.*, f. 103, foglio 283 r.

105 *Ibidem*, foglio 283 v, «l'istessa ordinazione avea luogo d'istituzione».

106 *Ibidem*.

107 M. Miele, *Ultimi scorci*, cit., pp. 240-267; IDEM, *Il primiceriato*, cit.

108 Così ASVe, *Senato, Deliberazioni, Roma exp. pp.*, f. 103, foglio 282 r.

109 Così *ibidem*. Cfr. *Conc. Trid.*, sess. XIV, c. 12, «de reform.»; B. Ojetti, s.v. "Institutio canonica", in: *Synopsis*, cit., coll. 2354-2355; c.i.c. 1917, cann. 319, 323.

110 *Conc. Trid.*, sess. VII, cap. 13, «de reform.»; sess. XXIV, cap. 18, «de reform.»; sess. XXV, cap. 9, «de reform.» Cfr. ASVe, *Senato, Deliberazioni, Roma exp. pp.*, f. 103, foglio 282 r.

111 Cfr. *Conc. Trid.*, sess. VII, cap. 13, «de reform.»; sess. XXIV, cap. 18, «de reform.»; B. Ojetti, s.v. "Institutio canonica", in: *Synopsis*, cit., coll. 2356, 2358.

112 ASVe, *Senato, Deliberazioni, Roma exp. pp.*, f. 103, foglio 282 r.

113 Cfr. *Conc. Trid.*, sess. XIV, c. 12, «de reform.»; B. Ojetti, s.v. "Institutio canonica", in: *Synopsis*, cit., col. 2355; ASVe, *Senato, Deliberazioni, Roma exp. pp.*, f. 103, foglio

era quella la regola¹¹⁴ seguita: si inviavano tutti i promossi al beneficio parrocchiale «di quella classe»¹¹⁵ a sostenere l'esame e, dopo che il vescovo¹¹⁶ aveva verificato se fossero idonei e rilasciato la sua approvazione, essi ritornavano dal prelado inferiore per ricevere l'investitura, ossia l'istituzione, che, secondo il Concilio, in caso contrario sarebbe stata nulla¹¹⁷. La deputazione indicava questa, come investitura o istituzione collativa¹¹⁸ del beneficio, detta anche istituzione spirituale e canonica dai forensi¹¹⁹, per contraddistinguere da quella del possesso temporale¹²⁰, che invece proveniva «dal principe nelle ducali del temporal possesso»¹²¹. Le due forme d'istituzione erano diverse, perché, nella prima, il vescovo verificava l'idoneità¹²² e autorizzava l'eletto a esercitare la giurisdizione spirituale; mentre, nella seconda, era il prelado inferiore che lo immetteva nel possesso della giurisdizione, delimitandone il distretto territoriale entro cui esercitarla. Alle prelature inferiori¹²³ quindi questo diritto non era stato sottratto, non solo dal concilio tridentino, ma nemmeno dal decreto senatorio del 22 marzo 1770, in cui ciò non si leggeva né la stessa deputazione, nella scrittura richiestale, lo sosteneva¹²⁴. Infatti, quando il doge, per particolari

ragioni, volle che le bolle d'istituzione canonica fossero attribuite dal vescovo, lo prescrisse espressamente¹²⁵. Ciò si leggeva nei due decreti del 25 marzo¹²⁶ e primo aprile 1769¹²⁷, per i parroci provenienti dal corpo dei canonici regolari di San Salvador e Lateranensi, ai quali l'istituto consentiva di ricevere benefici affinché non sorgessero dubbi sulla loro secolarizzazione¹²⁸. Quando però il doge ritenne opportuno che¹²⁹ le altre forme d'istituzione seguissero le antiche regole, come fece con il decreto del 22 marzo 1770, omise la parola «vescovili» e ordinò genericamente che le bolle fossero conferite dalle rispettive curie di diritto competenti. In quel modo conservò a tutti il possesso e il pacifico esercizio del proprio diritto, come fece pure il Concilio¹³⁰ quasi con gli stessi termini, lasciando alla prelatura inferiore quella forma d'istituzione che le apparteneva. In realtà, la Serenissima non avrebbe potuto comportarsi diversamente senza sconvolgere all'improvviso lo stato possessorio dei tanti sudditi in tutto il suo Dominio, come lo erano i monasteri delle Vergini di Venezia, di Aquileia in Friuli, di Santa Giulia di Brescia, di San Pietro di Vicenza, della Misericordia, di San Pietro e di Santo Stefano a Padova, degli Angeli di Murano, di capitoli di cattedrali e di altri corpi ecclesiastici, abati, prelati inferiori e commendatori dell'ordine di Malta¹³¹. Poiché nessuno di questi fu spogliato, da quel decreto senatorio del 22 marzo 1770, del diritto d'istituire e in nessun altro luogo, al di fuori di Treviso, il decreto fu interpretato in modo equivoco e tal da ritorcersi contro le monache, la deputazione sosteneva che spettasse all'autorità secolare il dover far sì che anche a Treviso il decreto del senato fosse compreso e rispettato come dalle altre parti del

282 r.

114 Cfr. B. Ojetti, s.v. "Institutio canonica", in: *Synopsis*, cit., coll. 2355-2357.

115 ASVe, *Senato, Deliberazioni*, Roma exp. pp., f. 103, foglio 282 r.

116 Cfr. B. Ojetti, s.v. "Institutio canonica", in: *Synopsis*, cit., col. 2356.

117 *Conc. Trid.*, sess. VII, cap. 13, «*de reform.*»; sess. XXIV, cap. 18, «*de reform.*»; sess. XXV, cap. 9, «*de reform.*».

118 Cfr. A. Bianchini, *Delle cause spirituali*, cit., pp. 222, 225; B. Ojetti, s.v. "Institutio canonica", in: *Synopsis*, cit., coll. 2354-2357.

119 ASVe, *Senato, Deliberazioni*, Roma exp. pp., f. 103, foglio 282 r.

120 Cfr. A. Bianchini, *Delle cause spirituali*, cit., p. 228; B. Ojetti, s.v. "Institutio canonica", in: *Synopsis*, cit., coll. 2358-2359.

121 ASVe *Senato, Deliberazioni*, Roma exp. pp., f. 103, foglio 282 r.

122 Cfr. B. Ojetti, s.v. "Institutio canonica", in: *Synopsis*, cit., coll. 2355-2357.

123 Cfr. c.i.c. 1917, can. 323.

124 ASVe, *Senato, Deliberazioni*, Roma exp. pp., f. 103, foglio

282 v.

125 *Ibidem*.

126 ASVe, *Senato, Deliberazioni*, Roma exp. pp., r. 27, fogli 16 v e 17 r alla data 25 marzo 1769.

127 *Ibidem*, fogli 19 v e 20 r alla data primo aprile 1769.

128 ASVe, *Senato, Deliberazioni*, Roma exp. pp., f. 103, foglio 282 v.

129 *Ibidem*, foglio 282 v: «...per prudenza volle che...».

130 *Conc. Trid.*, sess. XXV, cap. 9, «*de reform.*».

131 ASVe, *Senato, Deliberazioni*, Roma exp. pp., f. 103, foglio 281 r.

Dominio veneziano.¹³² Al fine di ottenere quel risultato senza ulteriori ritardi, come conveniva all'interesse pubblico e alle circostanze del caso, sarebbe stato sufficiente, scriveva la commissione, decretare che il monsignore non dovesse arrecare alcun pregiudizio nemmeno al monastero di San Teonisto.¹³³ Questo perché il decreto senatorio del 22 marzo 1770 non aveva modificato alcunché sul diritto di concedere le bolle di canonica istituzione, di cui godevano le prelature inferiori¹³⁴ e i corpi ecclesiastici per le parrocchie su cui erano titolare del diritto di nomina dei parroci, previ però sempre gli esami preliminari e la conseguente approvazione del vescovo sull'idoneità degli eletti.¹³⁵ Se invece, al di fuori di quello stesso decreto, il prelado o il monastero avessero ritenuto di fondare su altre fonti le azioni a sostegno delle proprie ragioni, avrebbero dovuto procedere per le vie legali davanti al foro competente, salva però la tutela del possesso, come si usava nello «Stato Veneto»¹³⁶. In tale eventualità sarebbe stato un aiuto benevolo, «una paterna provvidenza»¹³⁷, incaricare il pubblico rappresentante, che era il podestà di Treviso, di affidare l'assistenza del monastero ai procuratori laici di esso, che non fossero però congiunti in parentela con il vescovo e, se non ce ne fossero stati di idonei, di farne eleggere di nuovi alle monache riunite in capitolo, ma di quella qualità e di loro gradimento, perché non uscissero soccombenti negli inutili litigi e non si trovassero prive di difesa nei casi necessari¹³⁸.

Il secondo motivo delle divergenze tra i due contendenti interessava le licenze necessarie per ricostruire le chiese dipendenti dal mona-

stero¹³⁹. Le religiose volevano escludere quella del prelado, perché la ritenevano pregiudizievole ai loro diritti. Egli, all'opposto, non solo la considerava indispensabile, ma voleva anche approvare, sottoscrivere e apporre il suo sigillo sui disegni.¹⁴⁰ Così egli aveva proceduto nella riedificazione della chiesa parrocchiale di Pezzan di Campagna¹⁴¹ e da quell'evento nacque la diversità di opinioni.¹⁴² Qui la deputazione riteneva che la soluzione del caso fosse semplice: ognuno doveva esercitare le sue funzioni attenendosi ai limiti delle proprie competenze: «la decisione, per nostro umilissimo sentimento, è assai facile quando ognuno stia dentro ai propri cancelli»¹⁴³. Nella fattispecie in esame, erano necessarie più licenze e ciascuna a diverso titolo: quella del principe, ossia il doge, per la sovrana protezione; quella del vescovo, per la spiritual vigilanza; quella delle monache, a titolo di «ragion proprietaria ovvero di padronale diritto»¹⁴⁴. Dall'assenso del senato¹⁴⁵ si potevano conoscere non solo i motivi della demolizione, dello spostamento, delle modifiche e della ricostruzione

139 Chiese dipendenti dal monastero in quanto soggette al suo giuspatronato.

140 ASVe, *Senato, deliberazioni*, Roma exp. pp., f. 103, foglio 281 v.

141 Pezzan di Campagna era stata donata nel lontano 1043 dall'arcivescovo di Milano Eriberto, assieme a San Donato di Gardigiano e San Teonisto di Campocroce, quando ancora il convento era abitato dalla comunità benedettina maschile. La licenza del vescovo in esame si trova in copia tra gli atti del procedimento in filza. ASVe, *Senato, Deliberazioni*, Roma exp. pp., f. 103, foglio 258 r.

142 Cfr. il memoriale presentato dalle monache al serenissimo principe, letto in Collegio il 12 settembre 1770, che abbiamo individuato tra gli atti del procedimento in filza. ASVe, *Senato, Deliberazioni*, Roma exp. pp., f. 103, fogli 261 r e v, 260 r, si veda specialmente il foglio 261 r.

143 ASVe, *Senato, Deliberazioni*, Roma exp. pp., f. 103, foglio 281 v.

144 *Ibidem*, foglio 280 r.

145 Ricordiamo che il senato era presieduto dal doge, che con la signoria presiedeva tutti i collegi. Per questo, quello che qui è chiamato «il permesso del senato», poche righe sopra era indicato come «la licenza del principe». Cfr. M. Ferro, s.v. «Doge», in: *Dizionario del diritto*, cit., I, p. 623; B. Cecchetti, *Il doge di Venezia*, cit.; A. Da Mosto, *L'Archivio*, cit., I, pp. 15-20; Ufficio centrale per i beni archivistici, *op. cit.*, p. 885, 888, 894; G. Zordan, *L'ordinamento*, cit., p. 88.

132 *Ibidem*.

133 *Ibidem*.

134 Cfr. B. Ojetti, s.v. «Institutio canonica», in: *Synopsis*, cit., col. 2355.

135 ASVe, *Senato, Deliberazioni*, Roma exp. pp., f. 103, foglio 281 r. Cfr. *Conc. Trid.*, sess. VII, cap. 13, «*de reform.*»; sess. XXIV, cap. 18; B. Ojetti, s.v. «Institutio canonica», in *Synopsis*, cit., coll. 2356, 2358.

136 ASVe, *Senato, Deliberazioni*, Roma exp. pp., f. 103, foglio 281 r e v.

137 *Ibidem*, foglio 281 v.

138 *Ibidem*.

dei «sacri templi»¹⁴⁶, ma anche la spesa e i mezzi che le comunità e gli altri corpi ecclesiastici intendevano utilizzare. Ottenuto questo primo permesso, si richiedeva quello dell'autorità ecclesiastica, che, nei decreti pubblici, si soleva postulare con la formula «salvi»¹⁴⁷. Nelle chiese unite o incorporate ai capitoli e ai monasteri e in quelle di giuspatronato era necessario inoltre il consenso rispettivamente dei capitoli, dei monasteri e dei patroni, ciascuno per l'interesse e le prerogative di cui era portatore. Pertanto le monache non potevano escludere le licenze del vescovo, né poteva avvenire il contrario¹⁴⁸. Quanto ai modelli, ai disegni e a tutto ciò che riguardava il materiale della costruzione e il controllo sulla spesa, che la deputazione chiamava «l'economica ispezione»¹⁴⁹, in base alla disciplina comune in tutto lo «Stato Veneto»¹⁵⁰, il prelato¹⁵¹ non poteva interferire, ma poteva soltanto riservarsi, al momento delle visite pastorali diocesane, la correzione di ciò che avesse riscontrato sconveniente al decoro del culto divino o all'amministrazione dei sacramenti¹⁵² e dei sacramentali¹⁵³. Dopo aver considerato quei principi molto noti, la commissione, nel suo parere, suggeriva a sua serenità di prescrivere che, pur dovendo il vescovo rilasciare sempre la sua licenza, anche per la ricostruzione delle chiese dipendenti dal monastero di San Teonisto, non si compromettessero i diritti e gli affari delle monache e che, tanto queste, quanto i Comuni che ne avessero interesse, fossero sempre liberi di scegliere in serenità i disegni e i modelli, nonché tutta la gestione dei lavori¹⁵⁴.

Il terzo motivo della disputa concerneva gli economi spirituali¹⁵⁵ da inviare nelle vacanze

146 ASVe, *Senato, Deliberazioni, Roma exp. pp.*, f. 103, foglio 280 r.

147 *Ibidem*.

148 *Ibidem*.

149 *Ibidem*.

150 *Ibidem*.

151 L. Ferraris, s.v. «Praelatus», in: *Prompta bibliotheca*, cit., t. VI, pp. 305-315.

152 C.i.c. 1917, cann. 731 e ss.

153 *Ibidem*, can. 1144.

154 ASVe, *Senato, Deliberazioni, Roma exp. pp.*, f. 103, foglio 280 v.

155 C.i.c. 1917, can. 472.

dei benefici parrocchiali. A causare il dissidio fu la vacanza della chiesa parrocchiale di Gardigiano¹⁵⁶, rientrando tra quelle di giuspatronato del monastero. La deputazione spiegava che il vescovo, nel destinare l'economista, non aveva fatto altro che esercitare un suo diritto e soddisfare l'ufficio pastorale che gli era stato affidato dalle disposizioni ecclesiastiche, dalla prassi comune e dal concilio di Trento¹⁵⁷, affinché le parrocchie non fossero mai sprovviste di chi se ne prendesse cura¹⁵⁸. Quell'atto non produceva alcun danno né all'elezione, né alla collazione, né al giuspatronato che spettasse a qualunque corpo religioso o famiglia¹⁵⁹. Mandare quei vicari all'assistenza delle anime era un soccorso provvisorio che sarebbe cessato con il prendere servizio del nuovo parroco. Di conseguenza, le monache non avevano motivo di opporsi e il senato poteva far rispettare le disposizioni canoniche, prescrivendo che il prelato potesse continuare a inviare gli economi spirituali anche nelle vacanze delle chiese parrocchiali dipendenti dal monastero di San Teonisto, sollecitando peraltro le suore a eleggere velocemente un nuovo parroco, come prescrivevano i sacri canoni. Tuttavia si apprendeva dall'esperienza quanto fosse poco utile il servizio prestato da quei «mercenari passeggeri»¹⁶⁰ come custodi del gregge dei fedeli cristiani.

Il quarto punto della questione ricadeva su un presunto divieto verbale del vescovo, fatto dieci anni addietro alle monache, di non riunirsi in capitolo senza il suo permesso, quando si trattasse della disposizione dei loro benefici. Le consorelle asserivano di aver osservato l'imposizione per «...timore e riverenza»¹⁶¹, denunciando, nello stesso tempo, quanto ne fosse

156 San Donato di Gardigiano donata nel lontano 1043 dall'arcivescovo di Milano Eriberto, con le parrocchie di Pezzan di Campagna e San Teonisto di Campocroce.

157 *Conc. Trid.*, sess. 24, cap. 18, «*de reform.*».

158 C.i.c. 1917, liber II *De personis*, pars I *De clericis*, caput X *De vicariis paroecialibus*, cann. 471-478.

159 ASVe, *Senato, Deliberazioni, Roma exp. pp.*, f. 103, foglio 280 v.

160 Così nel parere la deputazione *extraordinaria ad pias causas* chiama gli economi spirituali, inviati in occasione delle vacanze parrocchiali. ASVe, *Senato, Deliberazioni, Roma exp. pp.*, f. 103, foglio 279 r.

161 *Ibidem*.

difficile il rispetto per la serenità, la libertà e la regolarità delle elezioni. Ammettendo che tutto ciò fosse vero, la deputazione suggeriva al senato di chiarire che la libertà di riunirsi in capitolo era sorvegliata e tutelata dal regime secolare, per cui una proibizione simile era dichiarata priva di ogni effetto, nulla e infondata, sia per il passato, sia per il futuro. Quindi le religiose, per i loro accordi e per l'organizzazione delle loro chiese, dovevano restare libere di potersi radunare in capitolo e di prendere le loro decisioni, come avveniva prima di quell'evento e come si praticava in tutto lo «Stato Veneto»¹⁶².

La lettera dell'*avogador*, ossia *advocatus communis*, dell'11 luglio 1770, implorata dalle monache, fu il movente del quinto e ultimo motivo d'accusa verso il prelado. Questo era il punto principale e il più delicato, su cui tutte le indagini, la documentazione, gli esami, le testimonianze e i confronti, forniti dal «Reggimento»¹⁶³, dal vescovo, dalle suore e dal loro confessore del tempo, impegnarono la commissione scrivente in uno studio lungo e faticoso, di cui essa si riservava di rilasciare una relazione separata, per non sottrarre troppo tempo alle incombenze del senato. La memoria prodotta dalle consorelle al collegio era equivoca ed erronea nella parte in cui supponeva che il monsignore avesse minacciato di sospenderle dai sacramenti, se non avessero ritirato la lettera dell'avvocato e non si fossero piegate alle sue pretese. In base alle deposizioni assunte e ai confronti svolti, non si era trovata la prova di una siffatta minaccia, né orale né scritta. Da alcuni costituiti¹⁶⁴ si rilevava soltanto che, ricevuta quella lettera, il vescovo nel suo palazzo, manifestando il proprio rammarico al confessore di allora, gli avesse riferito di stupirsi di come in quelle circostanze le monache continuassero ad accostarsi ai sacramenti e, in base ad altri costituiti, di meravigliarsi pure di come lo stesso confessore potesse amministrarli a quelle. Cambiando certe parole e inserendo qualche sua riflessione che riteneva

utile in quel momento, il confessore informò della conversazione le due superiori¹⁶⁵, che ne riferirono alle altre monache e queste ad altre ancora. Passando il discorso di bocca in bocca venne compreso malamente dalle donne, generando scompiglio e molta agitazione nel monastero per il timore di perdere i privilegi e di essere sospese dai sacramenti¹⁶⁶. Sul momento, esse valutarono confusamente di far ricorso e diedero le disposizioni per farlo all'*avogador* Beregan. Il confessore, vedendosi nell'impossibilità di placare gli animi, si ritirò dal loro servizio. Nei costituiti tuttavia, sia la badessa e la priora, sia le monache affermavano di essere solitamente soddisfatte dell'assistenza spirituale del prelado, molte però si lamentavano poi per la posizione assunta con poca ponderatezza in quella situazione da don Antonio Tonati, parroco di Santo Stefano e «maestro di camera» del vescovo, da don Girolamo Bortoluzzi, pievano di San Giovanni e dal dottor Giovanni Battista Princivalli, parroco di San Leonardo di quella città, Treviso. Li ritenevano i responsabili e manipolatori, attraverso le loro visite, dei contrasti che opprimevano il monastero rendendolo inquieto e disorientato.¹⁶⁷ Dopo aver chiarito anche l'ultimo punto della controversia, poiché non appariva dai fatti dedotti in causa che la minaccia di sospensione dai sacramenti fosse realmente stata intimata, ma che fosse soltanto temuta e un tormento interiore delle monache, provocato dall'aver frainteso le parole del monsignore e dalla mancanza di riserbo di chi poi ha dato fiato alla discordia, la deputazione invitava sua serenità a manifestare al prelado, attraverso il rappresentante¹⁶⁸, la compiacenza pubblica nell'apprendere che egli, anche in quella circostanza, si era comportato da onesto cittadino e buon pastore, sia verso le pubbliche leggi, sia nei confronti delle religiose, incoraggiandolo,

165 Le madri superiore del convento benedettino erano la badessa e la priora. Cfr. E. Bianchi, *Regole monastiche femminili*, cit., pp. 267-268 (pp. 480).

166 ASVe, *Senato, Deliberazioni*, Roma exp. pp., f. 103, foglio 278 r.

167 *Ibidem*, foglio 278 v.

168 Il podestà di Treviso. Cfr. G. Zordan, *L'ordinamento*, cit., p. 87.

162 ASVe, *Senato, Deliberazioni*, Roma exp. pp., f. 103, foglio 279 v.

163 *Ibidem*.

164 La documentazione in nostro possesso non ci fornisce i nomi di chi avesse reso dichiarazioni ed in che contesto.

con tutto il suo impegno e vigore, a rimuovere ogni inquietudine dalle loro menti, affinché in quel luogo tutelato, sorvegliato e prediletto da Venezia, vi ritornasse la pace. Per non alimentare e fornir pretesto all'agitazione che lo abitava, la deputazione ritenne che fosse opportuno rimproverare i tre parroci di Treviso, attraverso il rappresentante, al fine di correggere le loro scorrettezze del passato e d'imporre a loro di non intromettersi in futuro nelle faccende di quel monastero.

L'esigenza di spiegare il fatto e la disciplina normativa, evidenziata nella scrittura dei consultori *in iure*¹⁶⁹, rimessa all'esame della deputazione, la costrinse ad approfondire l'analisi del materiale più del previsto e per questo si scusava nei confronti del senato per le lungaggini del lavoro svolto, giustificandosi con il desiderio di svolgere al suo servizio una buona relazione.¹⁷⁰ Infine, dopo aver ringraziato, il parere si chiude con la data, 23 agosto 1771, e con le sottoscrizioni dei tre deputati straordinari aggiunti: Giacomo Antonio Da Riva, Andrea Querini ed Alvisè Vallarossa¹⁷¹.

Dall'esame della deputazione *extraordinaria ad pias causas*, richiesto dal senato per decidere la controversia tra la badessa del monastero di San Teonisto e il vescovo di Treviso, apprendiamo che, tra la documentazione presentata dalle monache a sostegno della loro causa, c'erano anche due ducali: l'una, datata ultimo giorno del mese di dicembre 1476, del doge Andrea Vendramin (1476-1478)¹⁷², in sostegno di un parroco eletto dalle monache e del loro diritto d'istituirlo; l'altra, del 3 luglio 1524, quando era doge Andrea Gritti (1523-1538)¹⁷³, deliberata

169 Infatti, tra gli atti del procedimento in filza, si trova anche il consulto di Giovanni Battista Billesimo del 26 febbraio 1770 *m. v.* ASVe, *Senato, Deliberazioni, Roma exp.* pp., f. 103, fogli 263 r e v, 262 r.

170 «L'eccellentissimo senato donerà un benignissimo perdono al desiderio di ben servirlo. Grazie». ASVe, *Senato, Deliberazioni, Roma exp.* pp., f. 103, foglio 277 r.

171 *Ibidem*.

172 Il ducato di Andrea Vendramin durò soli due anni, dal 5 marzo 1476, al 6 maggio 1478. Cfr. B. Cecchetti, *Il doge* cit., p. 300; C. Rendina, *I dogi. Storia e segreti*, Roma: Newton Compton, 2007, pp. 256-258, 462, 476. Si veda anche la bibliografia ivi citata.

173 Cfr. B. Cecchetti, *Il doge*, cit., p. 300; G. Benzoni, s.v.

in seguito a un procedimento che si concluse a favore delle monache, riguardo a un sacerdote istituito con bolle dalla badessa: si apprende perciò che c'era già stato un precedente in merito. Il testo delle due ducali quindi, conferma il diritto della badessa di San Teonisto di Treviso, e non del vescovo diocesano, d'istituire i parroci. Di entrambe, a Venezia, in Archivio di Stato, nel fondo *Senato, deliberazioni, Roma, expulsis papalisticis*, filza 103, sono conservate le copie, fatte scrivere dal notaio e cancelliere Stefano Alberti, dalle quali acquisiamo che le autentiche in pergamena erano depositate nell'archivio del monastero di San Teonisto, monastero che oggi non c'è più, perché distrutto assieme alla vicina chiesa e ridotto a un ammasso di macerie dalle bombe del 7 aprile 1944¹⁷⁴.

Cominciando ad analizzare la ducale più antica, leggiamo che era indirizzata al *podestà* e *capitano* di Treviso, di nome Benedetto Trevisan, e ai suoi successori¹⁷⁵. Questi erano qua-

“Gritti Andrea”, in: *Dizionario biografico degli italiani*, LIX; Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani, 2002, pp. 727-734; C. Rendina, *I dogi*, cit., pp. 284-291, 462, 477. Si veda anche la bibliografia ivi richiamata. Vorrei citare in particolare N. Barbarigo, *Vita di Andrea Gritti doge di Venezia*, Venezia, 1793; F. Lane, *Storia di Venezia*, cit., p. 316-317.

174 Così A. A. Michieli, *Luci ed ombre*, cit., p. 102; F. Cavazzana Romanelli, *L'archivio*, cit., I, p. 14. Se il monastero di San Teonisto non c'è più, il fondo archivistico però è conservato tra le carte delle *Manimorte* in Archivio di Stato a Treviso dal 1970.

175 Il *podestà* e il *capitano* erano i rappresentanti della sovranità veneziana nella Terraferma. L'uno la rappresentava nell'ordine civile, l'altro in quello militare. Per mezzo di loro la Dominante esercitava un diretto controllo politico nei territori del Dominio. Cfr. G. Zordan, *L'ordinamento*, cit., p. 87. Le due cariche, in origine separate, furono successivamente cumulate nella medesima persona (A. Da Mosto, *L'Archivio*, cit., t. II, p. 10). Per l'organizzazione dei rettori del Dominio della Repubblica di Venezia si veda *ibidem*, pp. 3-23. Interessante quanto ha scritto il Ferro al riguardo, in materia beneficiaria, che vorrei citare: «Nelle commissioni date ai rettori, si avvertono di non permettere che alcun beneficio ecclesiastico sia conferito ad alcun cittadino non suddito, né che sia ammesso al carico di priore, abate, o superiore di qualunque religione di frati o monaci, o di qualunque altra congregazione, chi non è nato nello Stato (leggi 1619, 1651), e che qualora i vescovi volessero far ritenzione di qualche persona secolare, debbano di volta in volta ottenerne la licenza dai rettori» (M.

lificati uomini nobili e sapienti¹⁷⁶. Proseguendo la lettura all'interno¹⁷⁷ della lettera spedita, possiamo conoscere il nome del doge, indicato come tale con la formula «per grazia di Dio»¹⁷⁸: Andrea Vendramin. Egli, impersonando la Repubblica di Venezia, si rivolgeva al *podestà* e *capitanio* e ai suoi successori, chiamandoli, oltre che uomini nobili e sapienti, anche fedeli diletti. Li salutava, con l'espressione rituale «salutem et dilectionis affectum», con cui si auguravano i sensi del proprio compiacimento.

Dopo questa presentazione, segue il contenuto della ducale con l'esposizione dei motivi che ne erano a fondamento. Questi consistevano nell'aver compreso, dopo aver letto le lettere del patriarca di Antiochia¹⁷⁹, che spettava all'abbazia di San Teonisto di Treviso lo «iuspatronatus» sulla chiesa di Santa Maria di Mogliano; perciò la volontà sovrana di Venezia era che fosse la badessa del monastero a conferire il beneficio parrocchiale di quella chiesa e che il presbitero Ludovico Pozzo, cittadino trevigiano, eletto precedentemente come pievano di quella chiesa dalla monaca di San Teonisto, permanesse nel possesso di quel beneficio, perché era stato eletto regolarmente e ritualmente. Inoltre nonostante ci fossero altre lettere in contrario, in forza delle presenti erano annullate e revocate in quanto scritte per errore. Non era infatti intenzione della

Ferro, s.v. "Reggimento", in: *Dizionario del diritto*, cit., II, p. 594). In quelle parole è evidente il controllo su beni e persone legati a una funzione ecclesiastica da parte della Serenissima, nel perseguimento della sua politica giurisdizionalista. Il podestà era un patrizio veneziano.

176 ASVe, *Senato, Deliberazioni, Roma* exp. pp., f. 103, foglio 267 r. In alto leggiamo «Ab extra», s'intende della busta contenente la ducale; poi, più in basso, l'intestazione «Nobilibus et sapientibus viris...».

177 «Intus», si legge nel documento. ASVe, *Senato, Deliberazioni, Roma* exp. pp., f. 103, foglio 267 r.

178 *Ibidem*: «Dei gratia dux Venetiarum».

179 Il vescovo di Treviso a quella data, Lorenzo Zane (1475-1476), era anche patriarca di Antiochia. Cfr. P. B. GAMS, *Series episcoporum*, cit., p. 804; C. Agnoletti, *Serie corretta*, cit., pp. 38-39; C. Eubel, *Hierarchia*, cit., II, p. 249. Per approfondimenti su Antiochia cfr. G. Fedalto, *Le chiese d'oriente*, II, *Dalla caduta di Costantinopoli alla fine del Cinquecento*, in *Complementi alla storia della Chiesa*, a cura di Elio Guerriero, Milano: Jaca Book, 1993, pp. 145, 148-149, 150-151, 157, 165, 174-175, 177.

sovranità arrecare alcun pregiudizio alle religiose nel giuspatronato che avevano su quella chiesa, né tantomeno recare un torto al presbitero Ludovico, che era stato eletto precedentemente e regolarmente.

Dalla copia presente nella filza in esame, la ducale risulta datata l'ultimo giorno del mese di dicembre dell'anno 1416, X^a indizione¹⁸⁰, ma sembra che l'anno esatto fosse invece il 1476, perché nel 1416 non era doge Andrea Vendramin, il cui ducato durò soli due anni, dal 5 marzo 1476, al 6 maggio 1478, ma nel 1416 dogò Tommaso Mocenigo¹⁸¹. Probabilmente si tratta di un mero errore materiale di copiatura.

La seconda ducale, presentata dalle monache alla deputazione *extraordinaria ad pias causas* per lo studio del caso, è del doge Andrea Gritti ed è datata 3 luglio 1524, XII^a indizione. Anch'essa, con la medesima formula di quella del 1476 «nobilibus et sapientibus viris», è indirizzata al *podestà* e *capitanio* di Treviso, in quegli anni il signor Marco Zantan¹⁸², e ai suoi successori.

Dopo l'intestazione esterna della ducale, è riportato il contenuto interno, che si apre con il saluto da parte del doge di Venezia, secondo le formalità consuete. La ducale prosegue spiegando che si scrisse una lettera nel giorno appena trascorso del mese di maggio, informandone i destinatari della vertenza intercorrente tra il presbitero Marco Antonio Sappa, pievano della parrocchia di San Luca, e Giovanni Pietro Salomone¹⁸³, chierico veneto: apprendiamo così chi erano i due contendenti. La disputa riguardava il possesso della cappellania, chiamata anche *vicaria* o, comunemente, *pievania* della parroc-

180 Sempre nelle datazioni delle ducali, e non solo, è riportata anche l'indizione. L'indizione consiste in un periodo cronologico di 15 anni. Cfr. A. Cappelli, *Cronologia*, cit., pp. 6-7.

181 Tommaso Mocenigo dogò dal 7 gennaio 1414, al 4 aprile 1423. Cfr. B. Cecchetti, *Il doge*, cit., p. 300; C. Rendina, *I dogi*, cit., p. 462.

182 Il cognome Zantan è citato in G. Dolcetti, *Il libro d'argento*, cit., V, p. 11, riguardo alla spiegazione della discendenza nobile della sultana Venier-Baffo.

183 Questo nome e riferimenti alla collazione di una *portio* della parrocchia di Mogliano li ho trovati, dopo molte ricerche, in ASTv, CRS.MC, *San Teonisto di Treviso*, b. 139, cc. 7 e 8, nell'ultima delle cinque unità archivistiche della serie "varia", contenente una miscellanea di documenti diversi.

chia di Santa Maria di Mogliano, per mezza *portio*¹⁸⁴ da concedersi con lettera ducale. Si scrisse ai reggenti di Treviso, ossia al *podestà* e *capitano* e ai suoi successori, affinché ricevessero lo stesso possesso in nome della sovranità di Venezia e lo tenessero presso di loro, finché non si fosse comunicata la decisione sulla controversia.

Con la ducale in esame poi si deliberò, spiegando anche le motivazioni che portarono alla decisione sovrana, ossia che si erano previamente sentite molte parti in contraddittorio¹⁸⁵, si erano esaminati numerosi e antichissimi privilegi, sia imperatori, sia pontifici, soprattutto quello concesso alla loro città dal papa Alessandro III, di cui si conservava un ricordo felice. Da questi documenti constava chiaramente che a pieno diritto spettava alla veneranda badessa di San Teonisto, l'istituzione e la destituzione nella cappellania, tanto nel temporale, quanto nello spirituale. Considerato che tali privilegi erano molto antichi, confermati da una lunghissima consuetudine e osservati da cinquecento anni, poiché si riteneva giusto che quelle concessioni e privilegi dovessero permanere nel loro vigore, si decretò che la ducale che ciò disponeva fosse resa esecutiva per i rettori di Treviso. Ciò, perché fosse consegnato al sopradetto Giovanni Pietro Salomone, o al suo portavoce, il possesso attuale e corporale della cappellania, per mezza *portio* di Santa Maria di Mogliano, conservandolo nel beneficio parrocchiale di essa. Inoltre si disponeva che al medesimo Giovanni Pietro fossero mantenuti e corrisposti anche i frutti, i redditi e i proventi, sia già percepiti, sia da percepire, come constava dalla bolla prodotta dalla badessa e dal regime stabilito per le monache del monastero di San Teonisto. La missiva si chiude con l'affermazione dell'intenzione e decisione sovrana che i diritti delle monache, tanto antichi, confermati e osservati da molto tempo, non fossero mai

184 La parrocchia di Santa Maria di Mogliano era divisa, almeno fin dal 1330, in due parti: Mogliano di sopra a nord e Mogliano di sotto a sud del centro del paese. Perciò a ciascuno dei due parroci si attribuiva il beneficio parrocchiale per metà, vale a dire per mezza *portio*.

185 Il documento non specifica chi era stato sentito in contraddittorio. Possiamo dedurre che siano state sentite le monache, il vescovo, i sacerdoti e quant'altri vi fossero interessati.

violati né lesi in nessun luogo e che si preservassero come era conforme non solo al diritto ma anche all'opportunità politica. Infine, si ordinava di restituire questa lettera ducale a colui che l'aveva presentata, dopo averla registrata affinché rimanesse per la memoria dei successori e quindi per i casi successivi e analoghi che si fossero verificati: come lo fu la controversia che si concluse con la deliberazione del 29 agosto 1771, oggetto del nostro studio.

Alla deputazione straordinaria *ad pias causas*, per la decisione della controversia, fu rimessa, perché essa avesse più chiarezza sul caso, la scrittura del consultore *in iure* Giovanni Battista Billesimo, quale esperto di diritto. Il consulto¹⁸⁶, datato 26 febbraio 1770 *m.v.*, era indirizzato formalmente al serenissimo principe, che era il doge, in quel periodo Alvise IV Mocenigo¹⁸⁷. Il Billesimo cominciava a scrivere facendo riferimento ai memoriali presentati a «vostra serenità» dai due contendenti: l'uno, dalle madri superiore e graduate del monastero benedettino di San Teonisto di Treviso, le quali rivestivano la parte dell'accusa; l'altro dal vescovo in sua difesa. L'oggetto del contendere era dato da materie sia di fatto, sia di diritto. Il fatto però, era già stato verificato con il procedimento «formato e spedito»¹⁸⁸ dal *nobil homo* pubblico rappresentante¹⁸⁹, in ordine al decreto del 15 dicembre scorso¹⁹⁰, alla deputazione

186 ASVe, *Senato, Deliberazioni*, Roma exp. pp., fogli 263-262. Per la voce *consulto*, cfr. G. Boerio, *Dizionario del dialetto*, cit., p. 190, «consulto o consiglio, opinione dell'avvocato in favore del cliente».

187 Alvise IV Mocenigo dogò dal 19 aprile 1763, al 31 dicembre 1778. Cfr. B. Cecchetti, *Il doge*, cit., p. 299; N. Papadopoli, *Le monete di Venezia*, Venezia 1919, pp. 759-770; C. RENDINA, *I dogi*, cit., pp. 441-446, 463, 464, 477.

188 ASVe, *Senato, Deliberazioni*, Roma exp. pp., foglio 263 r.

189 A un *nobil homo* che fu benemerito rappresentante, Foscarini, la cui «commendabile diligenza» trasmise alla deputazione straordinaria *ad pias causas* esami, costituiti, processi ed altre scritture, relativamente alle ducali dell'eccellentissimo senato del 15 dicembre 1770, fa riferimento il parere reso dalla deputazione straordinaria *ad pias causas*.

190 Il decreto del 15 dicembre «caduto» si riferiva allo stesso anno in corso, che era il 1770, secondo il *m.v.*, nel quale l'anno cominciava a marzo e non a gennaio, come nel c.o.: quindi, non era dicembre, ma febbraio, l'ultimo mese dell'anno nel calendario secondo il *m.v.*

straordinaria *ad pias causas*, che lo tratteneva presso di sé per studiarne il caso. Quindi, scriveva il consultore *in iure* Billesimo, se il fatto era già stato esaminato, a lui non rimaneva che offrire, su ciascun punto della controversia, il suo «umile» parere sulle questioni di diritto, che era la sua specifica competenza e il motivo per cui era stato richiesto.

Le monache si lamentavano, prima di tutto, perché godevano da molti secoli di vari privilegi «d'elezione ad alcuni benefici», vale a dire del privilegio d'eleggere i parroci ai benefici ecclesiastici delle parrocchie di loro giuspatronato, ma il prelado aveva dichiarato a loro che quei privilegi erano stati devoluti alla sua curia dal decreto «dell'eccellentissimo senato»¹⁹¹ del 22 marzo 1770, che comandava, da quel momento per l'avvenire, quindi senza efficacia retroattiva, che non si potesse più rilasciare il possesso temporale del beneficio a un sacerdote secolare che fosse stato nominato, eletto, presentato dai regolari o da altri ceti ecclesiastici, se nessuno di essi, dopo essere stato eletto curato, non fosse stato munito della bolla, necessaria, di canonica istituzione, da parte della curia di pertinenza, che aveva il diritto di rilasciarla.

Il consultore, dopo l'esposizione della fattispecie accusatoria, spiegava che quel decreto del senato veneziano non prescriveva nulla sull'elezione ai benefici, ma si riferiva soltanto all'istituzione canonica, sottolineando che «elezione ai benefici» e «istituzione canonica» erano due istituti distinti e che solamente la seconda poteva essere messa in discussione, come del resto, correttamente, aveva fatto il vescovo. Egli infatti, nel suo memoriale di difesa¹⁹², sosteneva che, in base al decreto, solo quella gli spettava, senza riferirsi all'elezione ai benefici. A questo punto il giurista illustrava il significato d'istituzione canonica, con cui si poteva intendere tanto l'istituzione «collativa», per mezzo della quale si conferiva il beneficio e se ne consegnava il possesso, quanto quella che si chiamava «autorizzabile», attraverso cui si attribuiva la giurisdizione spi-

191 ASVe, *Senato, Deliberazioni, Roma* exp. pp., f. 103, foglio 263 r.

192 Lo si vedrà *infra*, scritto dal Bianchini. Cfr. ASVe, *Senato, Deliberazioni, Roma* exp. pp., f. 103, fogli 257-256.

rituale alla cura delle anime della parrocchia. Quest'ultima forma d'istituzione canonica apparteneva solamente a chi era munito di potestà ordinaria¹⁹³. La collativa invece, era di competenza essa pure, sul fondamento del diritto comune, dei vescovi, ma, per privilegio¹⁹⁴ pontificio, poteva esserlo anche di altri, che fossero ecclesiastici, o laici, o anche donne-badesse. Tuttavia, come il diritto comune accordava ai vescovi diocesani la facoltà di esaminare e rivedere i privilegi concessi dal pontefice ad altri¹⁹⁵, che avessero in tal modo diminuito il loro diritto ordinario¹⁹⁶, così pure il vescovo di Treviso poté riesaminare quei privilegi d'istituzione canonica che la badessa affermava di avere, per cercare di riappropriarsene, poiché comprimevano la sua *potestas iurisdictionis ordinaria*. Tornando al decreto di cui *supra*, esso stabiliva che le bolle d'istituzione canonica fossero rilasciate dalle curie competenti in base al diritto, il quale *gius* così stabilendo, non richiedeva un'ulteriore prova da parte del vescovo. Invece, poiché il diritto comune non disponeva ciò anche per le monache, che dunque ne erano escluse, esse sì lo dovevano provare.

Riguardo alla chiesa di San Vito di Pezzan di Campagna, di giuspatronato delle monache, le quali rifiutavano di essere soggette alla licenza del prelado per demolirla e ricostruirla, vi dovevano invece sottostare, sia per il diritto canonico, sia per volontà del senato veneziano, il quale, nel concedere il permesso sovrano per costruire chiese, sempre vi doveva aggiungere la condizione che si dovessero conseguire anche «le solite ecclesiastiche licenze»¹⁹⁷.

Sul terzo motivo della controversia, ossia sull'aver il vescovo posto un economo durante la vacanza del parroco nella chiesa di San Donato di Gardigiano, la cui nomina era di com-

193 C.i.c. 1917, cann. 196-210.

194 C.i.c. 1917, can. 63.

195 Nel caso di specie si trattava dei vari privilegi pontifici che avevano esentato l'abbazia dalla giurisdizione vescovile, che perciò ne risultava diminuita. Si ricordino soprattutto i privilegi di papa Alessandro III e di papa Clemente III.

196 C.i.c. 1917, cann. 196-197.

197 ASVe, *Senato, Deliberazioni, Roma* exp. pp., f. 103, foglio 263 v.

petenza delle monache, cercando, così agendo, di sospenderne l'elezione da parte di quelle, poteva essere solamente un malinteso incolpevole, «un errore troppo innocente di quelle buone religiose»¹⁹⁸. Il monsignor, procedendo in quel modo, non fece che adempiere ai suoi doveri, poiché il concilio di Trento incaricava espressamente ogni vescovo di mandare un vicario, ossia un economo¹⁹⁹, in qualunque chiesa della sua diocesi, appena fosse vacante la carica di parroco. L'amministrazione della parrocchia da parte dell'economista però, non doveva durare oltre al momento in cui fosse eletto e approvato un nuovo parroco, il quale, da parte di chi in quel luogo ne aveva il diritto, poteva essere eletto e presentato entro il termine più breve che lo soddisfacesse, stabilendo anzi i canoni che quando vi fosse un beneficio vacante, vi si provvedesse prima possibile e fissando un certo termine di scadenza.

Il motivo di doglianza più grave e delicato era tuttavia quello della sospensione dai sacramenti che, secondo le monache, era stata minacciata nei loro confronti dal vescovo di Treviso se non avessero ritirato la lettera fatta scrivere all'*avogador* e non si fossero piegate alle sue pretese. Se quanto affermato dalle sorelle fosse stato vero, sarebbe stato un abuso di potestà spirituale esorbitante, unito a grave ingiuria contro la sovrana autorità temporale. Ma siccome non era credibile che un prelado che per molti anni aveva dato più volte prova del suo retto governo e di completa sottomissione e immediata obbedienza alle leggi pubbliche si fosse così comportato, era necessaria la più seria riflessione e la più ponderata considerazione prima di procedere nei suoi confronti con una querela davanti a sua serenità, il doge: il sovrano potere pubblico. Le monache, pertanto, avrebbero dovuto procurarsi della documentazione, prima e nei modi legittimi, e poi nel loro memoriale esporre le prove più evidenti, come poteva esserlo l'inserirvi, oltre alla lettera dell'*avogador* dell'11 luglio 1770, l'intimazione scritta del vescovo, la quale si stava cercando, perché, in base alle leggi ecclesiastiche, le avanzate cen-

sure potessero aver valore. Se, per di più, si fossero convinte di tutto ciò spinte da alcune voci, sparse per caso tra di esse, il numero di confessori particolari, che erano stati concessi a ogni loro richiesta, avrebbe dovuto persuaderle del contrario, perché l'accondiscendenza che il vescovo aveva prestato verso le sorelle non era compatibile con l'intimazione di sospenderle dai sacramenti.

Il consulto termina affermando di sottoporre tutto il parere scritto alla «somma sapienza di vostra serenità»²⁰⁰, vale a dire, che l'ultima parola in merito, a cui si offriva la consulenza, spettava al potere sovrano: il senato deliberante presieduto dal doge. Alla fine della scrittura vi è la sigla «G. B.» che sono le iniziali di Giovanni Battista Billesimo²⁰¹. In basso a destra,

200 ASVe, *Senato, Deliberazioni*, Roma exp. pp., f. 103, foglio 262 r.

201 Giovanni Battista Billesimo (F. Torcellan Ginolino, s.v. "Giovanni Battista Billesimo", in: *Dizionario biografico*, cit., X (1968), p. 458) nacque nel 1716 a Fonzaso, presso Feltre, da Giovanni Maria e da Margherita Mengotti. Egli fu l'ultimo consultore teologo della Serenissima (cfr. A. Fiammazzo, *Sull'abate Billesimo di Fonzaso, ultimo consultore della Serenissima*, Feltre, 1933). Il Billesimo operò come consultore a Venezia dal 1769 sino alla fine della Repubblica, avvenuta nel 1797 (cfr. Ufficio centrale per i beni archivistici, *op. cit.*, p. 917; diversamente, A. Da Mosto, *L'Archivio*, I, p. 179, non lo cita). Di lui si conservano a Venezia in Archivio di Stato due filze di consulti. Da ricordare che il primo *consultore in iure* teologo fu fra' Paolo Sarpi dell'ordine di Santa Maria dei Servi. Quindi Paolo Sarpi e Giovanni Battista Billesimo possono considerarsi l' e l' nella tradizione dei teologi consultori della Serenissima. Scorrendo le tappe della sua vita per noi più interessanti, nel 1756, a quarant'anni, fu chiamato a ricoprire la cattedra di diritto feudale presso lo Studio di Padova e poco dopo quella di diritto naturale. Nel 1768, a cinquantadue anni, fu nominato consultore teologo della Repubblica, continuando a presiedere gli esami universitari negli insegnamenti da lui ricoperti. Il Billesimo fu molto attivo nella sua opera di consultore, di cui si conservano numerosi pareri e memorie di argomento giurisdizionalistico, scritti tutti che lo collocano, assieme al Montegnacco, al Bianchini, al Manetti e al Contin, nell'ambito della «produzione indigena veneta orientata in senso giurisdizionalistico» (M. Berengo, *La società veneta della fine del Settecento. Ricerche storiche*, Firenze: Sansoni, 1956, p. 146 nota 4). Feltre non lo aveva comunque dimenticato e nel 1789, per i suoi meriti letterari e scientifici, lo aggregò alla nobiltà con gli altri membri della sua famiglia. Nel 1797, anno della caduta della Repubblica, il Billesimo, a ottantuno anni, ricopriva

198 *Ibidem*.

199 Cfr. c.i.c. 1917, liber II *De personis*, pars I *De clericis*, caput X *De vicariis paroecialibus*, cann. 471-478.

l'autore del testo sottoscrive, qualificandosi, come «umilissimi e devotissimi servi», s'intende della Serenissima Repubblica, Giovanni Battista Billesimo, consultore. Sul retro di quel foglio in filza, vi è la data, 19 marzo²⁰² 1771 e l'ordine di trasmettere il consulto alla deputazione *extraordinaria ad pias causas* perché svolgesse l'istruttoria sul caso²⁰³.

Notiamo che in tutti i documenti finora esaminati, prodotti dalle magistrature veneziane, non compaiono mai i nomi della badessa, di altre monache e del vescovo, che erano le parti in causa. Il nome della badessa lo abbiamo ricavato fuori dal procedimento, non tra i documenti del *Senato, deliberazioni, Roma, expulsis papalisticis*, conservato in Archivio di Stato a Venezia, ma in *Corporazioni Religiose Soppresse. Monasteri e Conventi, San Teonisto di Treviso*, presso l'Archivio di Stato di Treviso²⁰⁴, mentre il nome del vescovo è indicato nell'atto che esamineremo in seguito, relativo alla concessione della licenza per la ricostruzione della chiesa di san Vito di Pezzan di Campagna²⁰⁵. In quel documento figura il nome di *Paolus episcopus* e infatti vescovo di Treviso, dal 16 novembre 1750 al 16 febbraio 1788, era Paolo Francesco Giustinian. Nemmeno il nome del podestà, a cui era indirizzata la deliberazione del senato del 29 agosto 1771, è indicato nei documenti del procedimento, ma lo abbiamo rintracciato in ASVE, *Segretario alle voci elezioni maggior consiglio*, r. 31. Dalla lettura dei manoscritti rileva inoltre che, nel rivolgersi al potere sovrano, si adottavano le formule di «vostra serenità», «serenissimo principe», ma mai compare il nome proprio della persona del doge che, negli

ancora la carica di consultore. Dimesso dall'ufficio, morì a Venezia, nella sua casa di San Provolo, l'8 gennaio 1799.

202 Si ricordi che marzo, nel calendario secondo il *m.v.*, era il primo mese dell'anno. Perciò il 19 marzo 1771, data in cui si ordinò di passare la scrittura alla deputazione *extraordinaria ad pias causas* per l'istruttoria, seguiva di meno di un mese il 26 febbraio 1770, *m.v.*, data in cui il Billesimo scrisse il consulto. Cfr. A. Cappelli, *Cronologia* cit.

203 Infatti il consulto è riportato anche in ASVe, *Deputazione ad pias causas*, b. 10, appresso alla scrittura della deputazione del 23 agosto 1771.

204 ASTv, CRS.MC, *San Teonisto*, b. 110.

205 ASVe, *Senato, Deliberazioni, Roma exp. pp.*, f. 103, foglio 258 r.

anni 1770-1771 era Alvise IV Mocenigo.

Continuando a sfogliare la filza 103 del *Senato, deliberazioni, Roma, expulsis papalisticis*, nei fogli 261 e 260 individuiamo il memoriale prodotto al collegio, con cui le monache presentarono ricorso al serenissimo principe per invocare la protezione nei confronti del vescovo. Fin dal principio si invocarono i privilegi secolari, di cui godeva il monastero di San Teonisto di Treviso, «d'elezione ad alcuni benefizi»²⁰⁶ che era l'elezione ai benefici parrocchiali delle chiese di giuspatronato dell'abbazia, sottolineando che su questo diritto non ci furono mai contrasti. Si citava poi il decreto ducale del 22 marzo 1770, di cui il vescovo diocesano aveva dato comunicazione alla badessa, per intimarle la devoluzione alla sua curia dei diritti e privilegi, da secoli posseduti dall'abbazia. Tale notizia provocò agitazione tra le suore, che si informarono da fonti sagge, oneste e prudenti²⁰⁷ sul significato della disposizione repubblicana. Assicurate che la volontà della Serenissima non era quella manifestata dal presule, cercarono di spiegarli che quel decreto non le spogliava dei loro antichi diritti. Dopo questi loro rispettosi reclami però, la curia vescovile, continuando a intromettersi nelle faccende del monastero, rilasciò pure una licenza per la riedificazione della chiesa parrocchiale di San Vito di Pezzan di Campagna, che esse intesero come un'ingerenza non dovuta nei loro affari. A quel punto si appoggiarono ai loro difensori per far valere le proprie ragioni, dai quali furono consigliate d'ingiungere alla cancelleria del vescovo una formale lettera da parte dell'*avogador Petrus Carolus Beregán*, per la tutela dei loro diritti. Il prelado anziché impugnarla, come avrebbe fatto se avesse ritenuto di aver ragione, minacciò le monache di sospenderle dai sacramenti se non si fossero piegate alle sue pretese e non avessero ritirato quella lettera *avogaresca*. Per di più, essendosi nel frattempo resa vacante la parrocchia di San Donato di Gardigiano, la cui nomina al beneficio era di competenza della badessa di San Teonisto, il vescovo di Treviso

206 *Ibidem*, foglio 261 r.

207 *Ibidem*. Probabilmente il Beregán, ma il testo esaminato non lo dice espressamente.

vi inviò un economo, in tal modo sospendendo temporaneamente l'elezione del nuovo parroco da parte del capitolo delle suore, che altrimenti lo avrebbero già eletto.

Dopo l'esposizione dei fatti, le madri superiore esprimevano il loro profondo sconforto, rivelando di essere venute a conoscenza, da confessori straordinari, di animati tumulti e malcontenti tra le monache, specialmente da parte delle più giovani e con poca esperienza, al punto che il loro monastero non poteva più definirsi un modello di ordine e armonia. Per quello stato così doloroso, le sorelle non vedevano altra via di salvezza che rivolgersi al pregiato trono di sua serenità, esibendogli tutti i loro diritti di giuspatronato e facoltà, dichiarandosi pronte a sottomettersi alla volontà sovrana, anche se questa glieli avesse soppressi con il decreto del 22 marzo 1770, ma che, se invece così non fosse stato, sarebbero state disposte a difendersi «in via di giustizia»²⁰⁸ dinanzi al foro secolare²⁰⁹, poiché temevano il risentimento del prelato cui erano sottomesse, sia al tempo presente, sia per l'avvenire. Perciò avevano deciso di ricorrere al principe, pregando la sua protezione, come unico possibile rimedio a quel pericolo. Infine, il memoriale si conclude ringraziando.

Il ricorso presentato dalle monache fu letto in collegio il 12 settembre del 1770, che diede ordine di rimetterlo ai *savi* consiglieri Angelo Memo, Francesco Maria Crotta, Giacomo Nani, Domenico Marcello, Bortolo Priuli IV, Andrea Morosini²¹⁰. Questi stessi nomi si ritroveranno successivamente nel memoriale di difesa presentato dal vescovo. Si diede poi ordine alla deputazione *extraordinari ad pias causas* di informare subito il consiglio del-

208 ASVe, *Senato, Deliberazioni, Roma exp. pp.*, f. 103, foglio 261 v.

209 In una situazione analoga si trovò anche il monastero benedettino di Conversano in Puglia, che si rivolse al tribunale civile di Napoli, quindi alla giustizia laica e non al tribunale ecclesiastico. Cfr. D. Gemmiti, *Donne col pastorale*, cit., p. 257.

210 Per una verifica, questi stessi nomi si ritrovano in ASVe, *Segretario alle voci elezioni maggior consiglio*, r. 31, foglio 4 v, dove compaiono i nomi dei «Sei consiglieri di Venezia» eletti per 12 mesi.

la disciplina del caso, «giusta le leggi»²¹¹, e di consegnare il memoriale ai consultori *in iure*. Chiude l'atto, la sottoscrizione di Andrea Grattarol, notaio ducale.

Come si apprende dal memoriale di ricorso al serenissimo principe presentato dalle monache, di fronte ai tentativi del vescovo di Treviso di devolvere alla sua curia i privilegi del monastero, invocando il decreto senatorio del 22 marzo 1770, le sorelle furono consigliate dai loro difensori di rivolgersi all'*avogador* Beregan, per garantirsi prudentemente un appoggio legale ed essere pronte a difendere i propri secolari diritti e privilegi anche dinanzi al foro secolare. Ottennero così una lettera *avogaresca* datata 11 luglio 1770, la cui copia è presente nel procedimento in oggetto, contenuto nella filza 103 del *Senato, deliberazioni, Roma, expulsis papalisticis* nel foglio 259 *recto* e *verso* e alla quale fanno riferimento anche gli altri documenti esaminati dell'anzidetta filza e la stessa deliberazione riprodotta nel registro 28. Quella missiva, da quanto emerge dagli atti procedurali, si rivela molto importante, perché fu il movente dell'ultima e più grave ragione del dissidio: la minaccia rivolta alle monache da parte del vescovo di sospenderle dall'esercizio dei sacramenti, se non l'avessero ritirata e non si fossero piegate alle sue volontà.

La lettera era rivolta al podestà di Treviso, indicato come spettabile ed egregio signore, al quale l'*avogador* delle monache spiegava che il monastero di San Teonisto di Treviso possedeva diritti da tempo immemorabile e senza nessuna interruzione di quel possesso, sulle chiese di suo giuspatronato. Si chiedeva perciò al podestà, rappresentante della Serenissima nei territori del Dominio²¹², di difenderli e di fare in modo che fossero difesi senza permettere che si potessero modificare, limitare o sopprimere. Inoltre gli si richiedeva di comandare al cancelliere della curia vescovile di Treviso, e di fare in modo che l'ordine fosse rispettato, che non ci fosse alcuna modifica in pregiudizio dei diritti del monastero e che, escluso l'ambito spirituale, non ci fossero ingerenze nelle sue

211 ASVe, *Senato, Deliberazioni, Roma exp. pp.*, f. 103, foglio 260 r.

212 Cfr. G. Zordan, *L'ordinamento*, cit., p. 87.

locazioni e negli altri suoi negozi giuridici di natura temporale. Infine, qualora su quanto reclamato ci fosse parere contrario, si invitava ad «agire in via ordinaria dinanzi al giudice competente»²¹³. Se invece non ci fosse stato disaccordo, si pregava di chiudere velocemente la questione, di fare in modo che quanto richiesto fosse eseguito e di registrare l'esecuzione.

Dalla copia in filza, si legge che la lettera è stata sottoscritta a Venezia l'11 luglio 1770, dall'*advocatus communis*²¹⁴ «Petrus Carolus Beregan». Il 12 luglio 1770, ossia il giorno dopo, è scritto che la stessa è stata presentata dal signor Stefano Alberti, in qualità di notaio e cancelliere dell'abbazia di Santa Maria di Mogliano²¹⁵ e di San Teonisto di Treviso, al *podestà* e *capitano* della medesima città²¹⁶ e che riferì il *comandador*²¹⁷ di nome Canova. Poi si legge che, nello stesso giorno, il 12 luglio 1770, il «comandador Bernardin Crovato» riferì di aver notificato quelle lettere d'intimazione al reverendo dottor Giovanni Battista Rossi, cancelliere vescovile. Infine, in data 13 luglio 1770, il *comandador* dall'Osta riferì di aver dato notizia, in quel giorno, delle suddette lettere *avogaresche* al reverendissimo signor don Giovanni Mila-

213 ASVe, *Senato, Deliberazioni, Roma exp. pp.*, f. 103, foglio 259 r.

214 In questo contesto, dai documenti esaminati, sembra che il Beregan abbia agito da solo, di sua iniziativa e non sulla base di un decreto senatorio. Egli sottoscrisse da solo la lettera *avogaresca*, mentre gli atti dell'*avogaria di comun* erano necessariamente firmati da due *avogadori*. Questo può farci ipotizzare che non avesse agito come *avogador di comun*, pur avendone il titolo, ma a titolo personale e non nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche e che, a titolo personale, fosse stato contattato dalle monache.

215 Ricordiamo che le monache, anche dopo il trasferimento della loro sede principale a Treviso, avvenuto nel 1413, conservarono la loro abitazione originaria di Mogliano.

216 Cfr. G. Zordan, *L'ordinamento*, cit., p. 87.

217 Il *comandador* era un ministeriale, quindi un pubblico funzionario, ma d'infimo ordine, in sostanza un ufficiale giudiziario, incaricato di eseguire le notifiche di atti *ad personam* e di proclamare ad alta voce al pubblico le terminazioni indirizzate alla generalità dei sudditi. Cfr. F. Mutinelli, s.v. «Comandador», in: *Lessico veneto*, cit., p. 109; G. Boerio, s.v. «Comandador», in: *Dizionario del dialetto*, cit., p. 182.

ni, parroco della villa di Pezzan di Campagna²¹⁸. Queste lettere sono state registrate a luglio, a carta con il numero 78.

Tra gli atti del procedimento in esame, raccolti nella filza 103 del *Senato, deliberazioni, Roma, expulsis papalisticis*, al foglio 258 *recto*, è presente anche un esemplare, ossia una copia²¹⁹, della licenza rilasciata dal vescovo di Treviso per la riedificazione della chiesa parrocchiale di Pezzan di Campagna. La lettera era rivolta al parroco, don Giovanni Milani, rettore della chiesa parrocchiale di San Vito di Pezzan di Campagna nella diocesi di Treviso e perciò motivo di interessamento da parte del vescovo diocesano. In risposta alle richieste umilmente presentate dal sacerdote al prelado, si concedeva la licenza di demolire l'edificio, che da una parte stava crollando, e di ricostruirlo migliore e più elegante di prima. Però si vincolava l'opera a essere eseguita in conformità al progetto proposto alla curia e approvato da questa, con la proibizione di discostarsi da esso senza il suo permesso. Si raccomandava inoltre, impegnandovi la coscienza del parroco, che, durante i lavori di restauro, la chiesa non dovesse patire alcun danno nello spirituale e che non fosse ostacolato il culto divino. Infine si legge la data, primo giorno del mese di luglio del 1770, seguita dalle sottoscrizioni del vescovo, che era Paolo Francesco Giustinian, e del suo cancelliere Giovanni Battista de Rubis, dottore di teologia sacra.

In seguito al ricorso presentato al serenissimo principe dalle monache contro il vescovo di Treviso, il dottor Bianchini²²⁰, suo procurato-

218 Ricordiamo che uno dei punti della controversia tra badessa e vescovo era la licenza di cui *infra*, rilasciata da quest'ultimo, di riedificare la chiesa di San Vito Pezzan di Campagna, di giuspatronato dell'abbazia.

219 Si legge in alto a sinistra del manoscritto: «exemplum».

220 Vien da ipotizzare che si tratti dell'illustre abate Andrea Bianchini. Egli (G. Pignatelli, s.v. «Bianchini Andrea», in: *Dizionario biografico*, cit., X (1968), pp. 178-179) nacque a Venezia nel 1738. Ordinato sacerdote, prestò la sua opera nella parrocchia di Sant'Apollinare, a Venezia. Laureato in diritto civile e canonico, esercitò per molti anni l'ufficio di avvocato ecclesiastico, finché si ritirò a vita privata e si dedicò interamente agli studi. Morì a Venezia il 30 gennaio 1805, all'età 67 anni. Tra le sue opere, interessante *l'Illustrazione del pubblico ecclesiastico*

re fiscale²²¹, espose le difese in favore del prelato con un memoriale. Questo si apriva evidenziando come, dopo essersi monsignor Paolo Giustinian comportato da servo obbedientissimo di sua serenità e aver svolto il suo ministero di pastore sempre in modo pacifico per ventisette anni, dovesse, per la prima volta, presentarsi dinanzi al trono del serenissimo principe per chiedere umilmente giustizia²²². Egli aveva sempre eseguito prontamente i sovrani decreti e senza mai un ritardo aveva svolto puntualmente le visite pastorali nelle chiese della sua diocesi. Quindi, quando fu promulgato il decreto del 22 marzo 1770 che, per mettere ordine in una disciplina confusa, stabiliva che i sacerdoti secolari eletti, nominati e pre-

diritto accomodato alla pratica di Venezia, pubblicata a Venezia nel 1771, all'età di 33 anni, nello stesso anno in cui il senato veneziano deliberò sulla lite tra la badessa di San Teonisto di Treviso, Maria Celeste Covaulo, e il vescovo diocesano di quella città, Paolo Francesco Giustinian. Due anni dopo, nel 1773, a Venezia, usciva il volume *Delle cause spirituali ed ecclesiastiche rapporto ai diritti del sacerdozio e dell'impero*. In esso, partendo dalla separazione fra potestà ecclesiastica e potere civile, che dichiarava entrambi provenienti direttamente da Dio, egli ricavava che né al principe competeva alcuna autorità nella definizione dei dogmi e nella prescrizione dei riti, né il sacerdozio poteva ingerirsi nell'amministrazione civile o negli affari politici. Era comunque dovere dei principi proteggere la Chiesa e tale protezione consentiva a loro di promulgare anche leggi riguardanti la disciplina ecclesiastica, intervenire nell'amministrazione dei beni del clero, nel governo dei luoghi pii, nel giudizio dei delitti comuni dei chierici. Era compito dei principi vegliare affinché l'interesse dello Stato non fosse leso dalle «pretese» pontificie. Affrontando la questione della riforma degli ordini regolari e dell'immunità dei beni ecclesiastici, difendeva i diritti dei sovrani. La decadenza delle istituzioni monastiche, secondo il Bianchini, poteva arrestarsi soltanto con una limitazione del numero dei conventi, prescritta dalle leggi del governo veneto in appoggio alle savie deliberazioni dei vescovi. Riguardo alle immunità, che non considerava di diritto divino, egli sosteneva che anche gli ecclesiastici dovessero contribuire con le imposte alle necessità dello Stato. Non giudicava però utili e giuste le alienazioni, a meno che tali beni fossero usati realmente per gli scopi benefici per cui erano stati istituiti.

221 Sulle funzioni del procuratore fiscale ecclesiastico cfr. M. MIELE, *Il primiceriato*, cit., p. 155 e bibliografia richiamata..

222 ASVe, *Senato, Deliberazioni*, Roma exp. pp., f. 103, foglio 257 r.

sentati da regolari e da altri ceti ecclesiastici²²³, dovessero, per la cura d'anime²²⁴, essere muniti delle bolle di canonica istituzione conferite dalle curie di competenza, il presule pensò di farlo presente, amichevolmente disse lui, alla badessa del suo prediletto monastero, che invece non intese quella attenzione molto benevolmente, ma come un proposito di sottrarle il diritto di nomina dei parroci.

Secondo il prelato, in forza di quel decreto sovrano, a lei non spettava il diritto di conferire l'istituzione canonica e perciò, qualora fosse stata di contraria opinione, la invitava a informarsi da un esperto in materia, come poi costei fece rivolgendosi all'*avogador* Beregán. Le sue opinioni però, non si conformavano al parere del vescovo e si consigliò alla badessa di far scrivere una lettera *avogaresca*²²⁵, per impedire quelle novità che, secondo lei, il prelato voleva introdurre in pregiudizio dei diritti del suo monastero. Quella lettera ferì molto il presule, come pure il fatto che la badessa si fosse procurata il disegno della riedificazione della chiesa di Pezzan, che il vescovo aveva già approvato con la sua firma, e se lo fosse tenuto sostituendolo con un altro, firmato solo da lei. Altro comportamento della donna che amareggiò monsignor Giustinian fu l'avergli negato le copie dei privilegi del monastero che aveva richiesto per poterli esaminare e, diceva lui, lo voleva fare soltanto per dare ragione alle monache, se ne avessero avuta, e non per pregiudicarle, devolvendo a sé i loro diritti. Particolarmente colpito fu il prelato, soprattutto per l'aver visto prodotto a sua serenità dalle monache un memoriale in cui sostenevano fatti non veri e tali da turbare ogni uomo onesto, specialmente riguardo a una presunta sospensione dai sacramenti da lui minacciata a loro, se non avessero ritirato la lettera *avogaresca* e non avessero ceduto alle sue pretese. Queste affermazioni denigravano profondamente la

223 Tra «gli altri ceti ecclesiastici» rientrano anche le badesse, quindi donne.

224 In riferimento alle tre forme d'istituzione canonica, quella con cui si autorizza alla cura delle anime è l'istituzione autorizzabile, che può essere data solo dal vescovo.

225 L'*avogador Petrus Carolus Beregán* scrisse la lettera dell'11 luglio 1770.

condotta del pastore che per ventisette anni era stata attenta in ogni luogo e nei confronti di chiunque, in particolare verso il suo prediletto monastero, al quale aveva sempre concesso, fino a quel giorno, ogni licenza che gli venisse richiesta, perfino quando le monache chiedevano di poter avere un particolare confessore. Pertanto, il vescovo si rivolgeva a sua serenità, implorandola ossequiosamente per ottenere un chiarimento e giustizia in merito a quanto esposto nel memoriale, perché si considerava innocente e chiedeva una giusta difesa del suo onore, che era stato offeso. Supplicava inoltre un'interpretazione autentica del decreto senatorio del 22 marzo 1770, in riferimento alle bolle d'istituzione canonica nei benefici di giuspatronato del monastero di San Teonisto, poiché gli stava a cuore l'esecuzione delle deliberazioni pubbliche, come buon cittadino veneto²²⁶. Il Bianchini chiudeva il memoriale ringraziando riverentemente. Segue la data, il 2 ottobre 1770, in cui la lettera è stata letta in collegio e rimessa poi ai sei savi consiglieri: Angelo Memo, Francesco Maria Crotta, Giacomo Nani, Domenico Marcello, Bortolo Priuli IV, Andrea Morosini, che sono gli stessi a cui fu rimesso il memoriale prodotto dalle monache venti giorni prima, il 12 settembre 1770. Infine si ordinava subito, «illico»²²⁷, alla deputazione *extraordinaria ad pias causas* di svolgere l'istruttoria sulla disciplina normativa, «giusta le leggi»²²⁸, e di consegnare la memoria ai consultori *in iure*. La procedura formale quindi è la stessa che abbiamo già vista per il memoriale prodotto dalle monache.

Dall'indagine svolta sui documenti²²⁹ e dalle letture storiografiche²³⁰, possiamo affermare che, in un passato non lontano, anche le donne

226 Sembra emergere con tutta evidenza come gli ecclesiastici veneti fossero innanzitutto sudditi del dominio veneziano, più che membri del clero cattolico. Cfr. G. Zordan, *L'ordinamento* cit., p. 101.

227 ASVe, *Senato, Deliberazioni*, Roma exp. pp., f. 103, foglio 256 r.

228 *Ibidem*.

229 ASVe, *Senato, Deliberazioni*, Roma exp. pp., r. 28 e f. 103.

230 Soltanto per citare alcune letture da cui abbiamo tratto spunto per il nostro studio, ricordiamo A. Bianchini, *Diritto ecclesiastico*, cit.; D. Gemmiti, *Donne col pastorale*, cit.. In particolare, riguardo a San Teonisto, E. Perinotto, *Abbazia*, cit.; A. A. Michieli, *Casi e vicende*, cit.

avessero poteri giurisdizionali nella Chiesa. Non solo: se ci focalizziamo sulle terre venete, il potere giurisdizionale delle badesse è stato esercitato sin da tempi antichi, come ci raccontano ricerche di storici di un passato a noi prossimo, supportate dai documenti giacenti negli archivi²³¹. Ebbene, documenti d'archivio, inediti, della Serenissima Repubblica, noi abbiamo risvegliato da un sonno che sembra essere stato indotto dagli eventi²³². Documenti chiari e ben ordinati, in cui l'autorità secolare difese la potestà giurisdizionale ecclesiastica femminile. La controversia esaminata coinvolse il territorio trevigiano, Dominio di Venezia, con parti in causa contrapposte la badessa di San Teonisto di Treviso e il vescovo diocesano per la nomina dei parroci.

Visti i privilegi pontifici e vescovili²³³ e i diplomi imperiali²³⁴, viste le ducali²³⁵ relative

231 E. Perinotto e A. A. Michieli, per le loro ricerche sul cenobio moglianese, si avvalsero principalmente dei documenti del dell'archivio di Santa Maria di Mogliano e San Teonisto di Treviso che a loro tempo, negli anni Cinquanta, erano depositati in Archivio di Stato a Venezia e l'Archivio di Stato di Treviso non era ancora stato istituito.

232 Gli eventi cui ci riferiamo sono principalmente le soppressioni napoleoniche e le dispersioni. Cfr. B. Cecchetti, "Della dispersione di documenti veneziani e di alcuni archivi del Veneto", in: *Atti dell'Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, Classe di scienze morali, lettere ed arti*, Venezia: Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, 9, 1865-66, pp. 439-453; B. Cecchetti, *Gli archivi della Repubblica veneta dal sec. XIII al XIX*, Venezia, 1865.

233 *In primis* il privilegio del 28 febbraio 997 del vescovo Rozzone Calza; il privilegio del 16 agosto 1045 del vescovo Olderico I; il privilegio pontificio del 4 ottobre 1055 di Vittore II; il privilegio del 1075 del vescovo Acelino; il privilegio del 14 febbraio 1174 del vescovo Olderico III; il privilegio pontificio dell'8 ottobre 1177 di Alessandro III; il privilegio pontificio del 9 aprile 1188 di Clemente III; tutti conservati nell'archivio della curia vescovile di Treviso. Cfr. F. Cavazzana Romanelli, *L'archivio*, cit., I, p. 19 nota 66.

234 Il diploma del 17 gennaio 998 di Ottone III; il diploma del 2 ottobre 1055 di Enrico III; il diploma del 20 febbraio 1066 di Enrico IV; il diploma dell'11 marzo 1166 di Enrico V; tutti conservati nell'archivio della curia vescovile di Treviso. Cfr. F. Cavazzana Romanelli, *L'archivio*, cit., I, p. 19 nota 66.

235 Ducale del 31 dicembre 1476, del doge Andrea Vendramin; ducale del 3 luglio 1524, del doge Andrea Gritti, le cui copie si trovano in ASVe, *Senato, Deliberazioni*, Roma exp. pp., f. 103, foglio 267 r, foglio 266 r e v.

a precedenti procedimenti di nomina di parroci, visti gli atti delle parti²³⁶, su parere del consultore *in iure* Billesimo²³⁷ e della deputazione *extraordinaria ad pias causas*²³⁸, il senato veneziano deliberò²³⁹ che la competenza per l'istituzione dei parroci, nei benefici ecclesiastici delle parrocchie dipendenti dall'abbazia di San Teonisto, spettava alla badessa per giuspatronato, diritto ripetutamente sorretto da antichi privilegi e conferme imperiali. Venezia era nota per la sua politica giurisdizionalista²⁴⁰ e per i conflitti con il papato e in questa controversia, la Repubblica, ormai agonizzante²⁴¹, difese nei confronti del vescovo l'autonomia del monastero, trovando supporto proprio in numerose bolle papali. Questo evento dimostra che Venezia fino alla fine della sua esistenza come repubblica fu combattiva nel preservare i suoi valori e pure nel difendere il cenobio nato a Mogliano, perché situato nel territorio del suo Dominio, che la Serenissima voleva conservare dalle ingerenze del clero romano. Possiamo perciò sostenere, visti gli atti depositati in Archivio di Stato a Venezia, che l'abbazia di San Teonisto sia stata attiva fino ai suoi ultimi scorcio di vita e che altrettanto lo sia stata Venezia nel tutelarla. Contrariamente a quanto affermiamo, le letture storiografiche svolte non fanno men-

236 La licenza del vescovo di Treviso di ricostruire la chiesa di Pezzan di Campagna, dell'1 luglio 1770, di cui vi è copia *ibidem*, foglio 258 r; la lettera *avogaresca* delle monache dell'11 luglio 1770, di cui vi è copia *ibidem*, foglio 259 r e v; il memoriale delle monache letto in Collegio il 12 settembre 1770, conservato *ibidem*, foglio 261 r e v, foglio 260 r; il memoriale di difesa del vescovo letto in Collegio il 2 ottobre 1770, conservato *ibidem*, foglio 257 r e v, foglio 256 r.

237 Conservato *ibidem*, fogli 263 r e v, 262 r.

238 Conservato *ibidem*, fogli 285-278 r e v, foglio 277 r.

239 La deliberazione si legge *ibidem*, foglio 287 r e v, foglio 286 r; ASVe, *Senato, Deliberazioni, Roma exp. pp.*, r. 28, fogli 41 v, 42 r e v, 43 r.

240 Per spunti sul giurisdizionalismo veneziano si rinvia alla mia tesi di dottorato S. CALORE, *La badessa* cit., parte III, cap. 6 e alla bibliografia ivi richiamata.

241 G. Dandolo, *La caduta della Repubblica di Venezia d i suoi ultimi cinquant'anni. Studii storici*, Venezia: Pietro Naratovich, 1855; P. Del Negro, "La fine della Repubblica aristocratica", in: *Storia di Venezia*, VIII, a cura di P. Del Negro, P. Preto, pp. 191-262, Roma: Treccani, 1998.

zione né di questa controversia, né di altre negli ultimi secoli del cenobio. Si ritrova una sorta di buco storiografico²⁴² riguardo alla nomina dei parroci, dopo il trasferimento delle monache da Mogliano a San Teonisto. Anche la documentazione archivistica si è rivelata difficile da recuperare, probabilmente a causa delle dispersioni²⁴³, ma anche perché, si legge in Cavazzana Romanelli²⁴⁴, è stato particolarmente complesso inventariare le serie processuali a causa degli atti che le compongono con varie date. Dall'inventario del fondo di San Teonisto del 2001²⁴⁵ non sembra esserci traccia del procedimento qui esaminato. Della precedente vertenza del 1524 sulla nomina dei parroci, di cui nel fascicolo del nostro procedimento di fine Settecento abbiamo rinvenuto copia della ducale di Andrea Gritti, dopo aver esaminato tutto l'ultimo suddetto inventario, risulta che ci sia «qualche carta» non tra le serie dei *Processi*, né in *Atti e cause spettanti ai benefici ecclesiastici*, ma nell'ultima busta del fondo²⁴⁶, nella serie *Varia*, composta di cinque unità archivistiche, contenente documentazione miscelanea di diversa natura, prevalentemente in copia dei secoli XVI-XIX, costituita per lo più di carte sciolte, ma anche di frammenti di registri o fascicoli, fra cui soprattutto materiale contabile o scritture riconducibili alla eterogenea tipologia documentaria delle cause processuali. La busta 139 conterrebbe un consistente gruppo di carte aggregate alla *Miscellanea documenti diversi da ordinare. Carte*, raccolte in un'unica busta intitolata *Legato Badoer*. Si tratterebbe di scritture per lo più di natura processuale e relative alla gestione dei diritti beneficiari di giuspatronato del monastero, ma anche inerenti a privilegi e concessioni disposti in diverse epoche a

242 Dovuto probabilmente alle dispersioni dei documenti, ma anche al tramonto dell'età aurea dei monasteri. A. A. Michieli, *Luci ed ombre*, cit., pp. 83-84, 91, 101.

243 F. Cavazzana Romanelli, *Archivistica giacobina. La Municipalità veneziana e gli archivi*, in *Vita religiosa e cultura in Lombardia e nel Veneto nell'età napoleonica*, Roma, 1990, pp. 325-348.

244 *Eadem*, *L'archivio*, cit., I, p. 22.

245 *Eadem*, *L'archivio*, cit., II.

246 ASTv, CRS.MC, *San Teonisto*, b. 139, cc. 7, 8, 9.

favore della comunità. Tra le carte sciolte, in base al suddetto inventario, indicazioni relative alla questione del 1524 si troverebbero nelle carte 7, 8 e 9²⁴⁷. Questo fatto parla da sé.

Sara Calore è laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova ove ha conseguito il dottorato di ricerca in Giurisprudenza. Dal 2001 presta servizio presso l'Archivio di Stato di Venezia

sara.calore@virgilio.it

²⁴⁷ Cfr. *ibidem*.